

Servizio Mobilità, Traffico e Sosta

U.O. Mobilità, Traffico e Sosta

“*REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI E PER LA SOSTA DEI VEICOLI NEI SETTORI*”

(versione comparata)

**Sommario**

[TITOLO I – AMBITO TERRITORIALE E DISPOSIZIONI GENERALI 6](#_heading=h.gjdgxs)

[*ART. 1 DEFINIZIONI 6*](#_heading=h.30j0zll)

[*ART. 2 AMBITO TERRITORIALE 8*](#_heading=h.1fob9te)

[*ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI 8*](#_heading=h.3znysh7)

[*ART. 4 TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI 9*](#_heading=h.2et92p0)

[*ART. 5 CATEGORIE DI VEICOLI 12*](#_heading=h.tyjcwt)

[*ART. 6 PROPRIETA’ DEI VEICOLI 14*](#_heading=h.3dy6vkm)

[*ART. 6 bis MODALITA’ DI RILASCIO DEI PASS 15*](#_heading=h.1t3h5sf)

[TITOLO II –RESIDENTI E DOMICILIATI 16](#_heading=h.4d34og8)

[*ART. 7 RESIDENTI E DOMICILIATI IN ZTL e AP SENZA POSTO AUTO 16*](#_heading=h.2s8eyo1)

[TITOLO I – AMBITO TERRITORIALE E DISPOSIZIONI GENERALI 6](#_heading=h.17dp8vu)

[*ART. 1 DEFINIZIONI 6*](#_heading=h.3rdcrjn)

[*ART. 2 AMBITO TERRITORIALE 8*](#_heading=h.26in1rg)

[*ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI 8*](#_heading=h.lnxbz9)

[*ART. 4 TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI 9*](#_heading=h.35nkun2)

[*ART. 5 CATEGORIE DI VEICOLI 12*](#_heading=h.1ksv4uv)

[*ART. 6 PROPRIETA’ DEI VEICOLI 14*](#_heading=h.44sinio)

[*ART. 6 bis MODALITA’ DI RILASCIO DEI PASS 15*](#_heading=h.2jxsxqh)

[TITOLO II –RESIDENTI E DOMICILIATI 16](#_heading=h.z337ya)

[*ART. 7 RESIDENTI E DOMICILIATI IN ZTL e AP SENZA POSTO AUTO 16*](#_heading=h.3j2qqm3)

[*ART. 8 RESIDENTI E DOMICILIATI IN ZTL e AP CON POSTO AUTO 20*](#_heading=h.1y810tw)

[*ART. 8 RESIDENTI E DOMICILIATI IN ZTL e AP CON POSTO AUTO 20*](#_heading=h.4i7ojhp)

[*ART. 9 RESIDENTI FUORI ZTL O AP 22*](#_heading=h.2xcytpi)

[*ART. 9 RESIDENTI FUORI ZTL O AP 22*](#_heading=h.1ci93xb)

[*ART. 10 AUTORIZZAZIONI SCUOLE 25*](#_heading=h.3whwml4)

[TITOLO III –OPERATORI COMMERCIALI, ARTIGIANI E ALTRI 26](#_heading=h.qsh70q)

[*ART. 11 AUTORIZZAZIONI TIPO F1, F2, F3, F4, F5 - OPERATORI COMMERCIALI 26*](#_heading=h.3as4poj)

[*ART. 12 AUTORIZZAZIONE TIPO F6 - ARTIGIANI 28*](#_heading=h.49x2ik5)

[*ART. 13 AUTORIZZAZIONE TIPO F7 - ALTRE 30*](#_heading=h.147n2zr)

[*ART.14 AUTORIZZAZIONE PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 39*](#_heading=h.1hmsyys)

[*ART.15 AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI 41*](#_heading=h.41mghml)

[TITOLO IV – PERSONE DISABILI 41](#_heading=h.2grqrue)

[*ART.16 ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE 41*](#_heading=h.vx1227)

[TITOLO V – VALIDITA’ DELLA AUTORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI VARIE 42](#_heading=h.3fwokq0)

[TITOLO VI – NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE 55](#_heading=h.37m2jsg)

[*ART. 24 INTRODUZIONE DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO FERRARA PASS 55*](#_heading=h.1mrcu09)

[*ART. 25 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 57*](#_heading=h.46r0co2)

[*ART. 10 AUTORIZZAZIONI SCUOLE 25*](#_heading=h.2lwamvv)

[TITOLO III –OPERATORI COMMERCIALI, ARTIGIANI E ALTRI 26](#_heading=h.111kx3o)

[*ART. 11 AUTORIZZAZIONI TIPO F1, F2, F3, F4, F5 - OPERATORI COMMERCIALI 26*](#_heading=h.3l18frh)

[*ART. 12 AUTORIZZAZIONE TIPO F6 - ARTIGIANI 28*](#_heading=h.206ipza)

[*ART. 13 AUTORIZZAZIONE TIPO F7 - ALTRE 30*](#_heading=h.4k668n3)

[*ART.14 AUTORIZZAZIONE PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 39*](#_heading=h.2zbgiuw)

[*ART.15 AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI 41*](#_heading=h.1egqt2p)

[TITOLO IV – PERSONE DISABILI 41](#_heading=h.3ygebqi)

[*ART.16 ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE 41*](#_heading=h.2dlolyb)

[TITOLO V – VALIDITA’ DELLA AUTORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI VARIE 42](#_heading=h.sqyw64)

[TITOLO VI – NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE 55](#_heading=h.3cqmetx)

[*ART. 24 INTRODUZIONE DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO FERRARA PASS 55*](#_heading=h.1rvwp1q)

[*ART. 25 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 57*](#_heading=h.4bvk7pj)

| TITOLO I – AMBITO TERRITORIALE E DISPOSIZIONI GENERALIART. 1 DEFINIZIONI *Area Pedonale (AP):* zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilate a velocipedi.  *Autorizzazione per l’accesso, la circolazione e la sosta in ZTL e AP (di seguito detto Permesso ZTL):* autorizzazione che consente, all’avente diritto l’accesso, la circolazione e la sosta in ZTL e AP secondo le modalità previste dal presente Regolamento e con eventuali ulteriori limitazioni previste dalle singole Ordinanze Sindacali.  *Autorizzazione per la sosta nei Settori (di seguito detto Permesso Sosta):* autorizzazione che consente all’avente diritto la sosta nei Settori secondo le modalità previste dal presente Regolamento.  *Famiglia:* si intende la famiglia anagrafica, cioè l’insieme di persone coabitanti unite da vincoli di parentela, matrimonio, adozione, affinità o convivenza (art. 4 DPR 30/05/89 n. 223).  *Ferrara Pass:* contrassegno elettronico senza scadenza a cui può essere associata sia l’autorizzazione per l’accesso, la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali (Permesso ZTL) che l’autorizzazione alla sosta nei Settori (Permesso Sosta), a seconda dei diritti in possesso del richiedente. Tale Pass riporterà sul fronte il numero di identificazione e il Qr code, sul retro alcune istruzioni generali sull’utilizzo e all’interno sarà contenuto il dispositivo Rfid.  *Lista bianca*: lista contenente l’elenco delle targhe autorizzate all’accesso in ZTL per il controllo tramite i varchi elettronici; il sistema di rilevamento consente il riconoscimento automatico delle targhe autorizzate.  *Parcheggio a pagamento:* area di sosta a pagamento su strada identificata da segnaletica orizzontale blu e da segnaletica verticale che riporta anche la tipologia di tariffa prevista. Nei parcheggi a pagamento la sosta è consentita gratuitamente ai Residenti del Settore di appartenenza se specificamente indicato sulla segnaletica verticale.  *Parcheggio Residenti*: area di sosta gratuita riservata in via esclusiva a particolari categorie definite dal presente Regolamento. La specifica dicitura sulla segnaletica verticale ne identifica precisamente la categoria cui è riservata.  *Posto auto:* si considerano posti auto garage, cortili, box, aree pertinenziali private (di proprietà o in affitto).  *Settore:* area che comprende una zona a traffico limitato e un’area adiacente esterna alla ZTL.  *Strada corridoio*: strada posta tra diverse ZTL o all’interno di una stessa ZTL, transitabile senza limitazioni.  *Tag Rfid:* (Tag radio frequency identification) dispositivo elettronico di tipo passivo presente all’interno del Ferrara Pass in grado di essere riconosciuto dalle antenne Rfid collocate su strada.  *Unità abitativa*: è l'alloggio residenziale che, di norma, è parte dell'unità immobiliare, potendo anche però coincidere con quest'ultima.  *Zona a Traffico Limitato (ZTL)*: area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli. ART. 2 AMBITO TERRITORIALE Gli ambiti territoriali della ZTL e dei Settori sono quelli stabiliti dalle rispettive Delibere di Giunta. ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI La circolazione e la sosta nell’ambito delle ZTL e delle AP, istituite dal Comune di Ferrara ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada” (in seguito definito Codice della Strada), e dei Settori sono disciplinati dal presente Regolamento con le modalitàe secondo le prescrizioni in esso contenute.  In particolare, il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all’accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzatorio.  Le autorizzazioni di cui al presente regolamento possono subire limitazioni dovute ad eventuali provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale (ad es. ordinanze per la tutela dell’Aria e dell’Ambiente). ART. 4 TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI4.1 Accesso, transito e sosta in ZTL Le autorizzazioni previste dal presente regolamento consentono l’accesso, la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, nei limiti previsti dalle presenti norme nonché dalle prescrizioni particolari in esse indicate.  I Permessi ZTL consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all’interno della zona a traffico limitato, e possono essere in qualsiasi momento revocati, sospesi o limitati per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.  Indipendentemente dalle prescrizioni che condizionano l’efficacia dell’autorizzazione, è sempre vietato il transito in attraversamento delle AP e ZTL, al solo fine di abbreviare il percorso.  In caso di impraticabilità dei percorsi consentiti, l’efficacia dei pass abilita alla circolazione dagli altri ingressi del comparto fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve**.**  È possibile inserire nella stessa autorizzazione fino a 5 targhe. Resta tuttavia invariato l’obbligo di esposizione del Ferrara Pass previsto [dall’art. 22.](#_heading=h.2r0uhxc)  In conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2016/679 noto con la sigla GDPR i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.  Le tipologie di autorizzazioni sono le seguenti:   1. **Autorizzazioni permanenti**:   Le autorizzazioni permanenti hanno validità superiore a giorni 90 che decorrono dalla data di rilascio dell’autorizzazione.   1. **Autorizzazioni temporanee**:   Le autorizzazioni temporanee hanno validità di 90 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni permanenti.  Un’autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, purché il titolare autocertifichi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per quest’ultima, previo pagamento della quota integrativa della tariffa annuale e dei costi per il rilascio della nuova autorizzazione   1. **Titolo per l’accesso giornaliero**:   I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi permanenti.  Possono essere rilasciati titoli per l’accesso giornaliero a tutte le categorie ad eccezione dei residenti con garage (AG1). A questi ultimi possono essere rilasciati permessi giornalieri in caso di targa provvisoria.  Possono essere anche rilasciati permessi speciali per le seguenti necessità: per carico-scarico di effetti personali di residenti o domiciliati, per l’accompagnamento di pazienti da sottoporre a visite mediche ambulatoriali, per il trasporto di persone anziane o con difficoltà deambulatorie.  Possono essere rilasciati titoli giornalieri, altresì, per l’allestimento-organizzazione di manifestazioni, purché gli orari e le condizioni del titolo siano corrispondenti alle prescrizioni contenute negli atti della manifestazione.  **L’accesso alla ZTL Duomo per tutte le categorie di autorizzati, fatta eccezione per i residenti, i disabili ed altre categorie che dimostrino la necessità di un accesso costante, è ammessa solo con l’utilizzo di titoli giornalieri.**  Le operazioni di rilascio dei Ferrara Pass sono in carico al Centro Unico Permessi del Comune secondo le modalità previste dall’art. 6bis. 4.2 Sosta nei Settori Il Permesso Sosta è un’ulteriore autorizzazione prevista dal presente Regolamento che dà diritto ad alcune categorie a sostare nelle aree, appositamente riservate alle stesse, ubicate all'interno del proprio Settore. Tale autorizzazione non assume alcun valore per l'accesso e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato. In queste ultime l'unico titolo che legittima l'accesso e la sosta è il relativo specifico Permesso ZTL rilasciato dall’Amministrazione Comunale.  I Permessi Sosta sono titoli permanenti rilasciati a titolo gratuito. Solo in determinati casi, valutati dalla Commissione Tecnica ZTL (vedi [art.](#_heading=h.1664s55) 21), possono essere rilasciati permessi temporanei a titolo oneroso.  A ciascun Ferrara Pass possono essere associate fino a 5 targhe. Resta tuttavia invariato l’obbligo di esposizione del contrassegno previsto [dall’art. 22.](#_heading=h.2r0uhxc)  Le operazioni di rilascio dei Ferrara Pass sono in carico al Centro Unico Permessi del Comune secondo le modalità previste dall’art. 6bis. 4.3 Ferrara Pass Ad ogni Pass può essere associata sia l’autorizzazione per l’accesso, la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali (Permesso ZTL) che l’autorizzazione alla sosta nei Settori (Permesso Sosta) a seconda dei diritti in possesso del richiedente. ART. 5 CATEGORIE DI VEICOLI5.1 Veicoli esenti dall’autorizzazione È consentito il transito in tutta la ZTL e nelle AP a veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi.  I veicoli al servizio di persone invalide possono accedere e circolare nella ZTL e nelle AP in base a quanto prescritto dall’art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503, con le modalità previste all’art. 16 del presente Regolamento.  Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento possono circolare nella ZTL e nelle AP senza autorizzazione, benché sia necessaria la registrazione nel sistema dei varchi elettronici.  I veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea con conducente, taxi e servizio di autonoleggio con conducente), i veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, i veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, possono circolare nelle ZTL mentre sono soggetti alla disciplina di volta in volta definita con specifica Ordinanza per quanto riguarda le AP e la ZTL Duomo. 5.2 Veicoli elettrici I **veicoli elettrici** che hanno titolo per l’accesso in ZTL possono circolare e sostare, con regolare autorizzazione, senza limitazioni di orario a titolo gratuito. Per questi veicoli il transito nelle A.P. e nella ZTL Duomo è consentito solo qualora esplicitamente indicato nell’Ordinanza Sindacale dell’area.  Ai residenti della Provincia di Ferrara, proprietari di veicoli elettrici può essere rilasciato un ulteriore contrassegno specifico secondo lo schema individuato dalla Regione Emilia-Romagna (MI MUOVO ELETTRICO), ai sensi della Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 597/2012, che consente la sosta gratuita nelle aree a pagamento in concessione a Ferrara TUA ad esclusione dei parcheggi in struttura. 5.3 Veicoli trasporto merci I veicoli immatricolati per trasporto merci per accedere alla ZTL non possono superare la massa complessiva a pieno carico di3,5 t. Solo in caso di comprovata necessità, e previo nulla osta dell’Ufficio competente, in deroga alla presente disciplina può essere consentito l’accesso ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle3,5 t. Qualora la massa complessiva del veicolo superi la portata consentita delle strade percorse, l’autorizzazione di cui sopra verrà rilasciata anche previo nulla osta del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta. 5.4 Veicoli e categorie ambientali In linea con i provvedimenti che annualmente vengono adottati per la limitazione delle polveri su indicazione regionale, verranno previste ordinanze per definire i veicoli che potranno entrare in ZTL. La compatibilità ambientale dei veicoli a motore sarà ulteriore requisito per il rilascio dei permessi di accesso e circolazione in ZTL. ART. 6 PROPRIETA’ DEI VEICOLI Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo:   * i veicoli di proprietà di altri componenti della famiglia con residenza nella stessa unità abitativa per la quale viene richiesta l’autorizzazione; * i veicoli affidati in uso esclusivo con annotazione sulla carta di circolazione; * i veicoli in leasing o nolo a lungo termine o in forza di usufrutto; * i veicoli concessi al dipendente/collaboratore in uso esclusivo da aziende/enti comprovato ai sensi del Codice della Strada; * il possesso continuativo annotato sulla carta di circolazione di veicolo aziendale qualora l’avente diritto al permesso sia: * per le società S.p.A.: Presidente o Amministratore delegato, * per le società S.a.s. o S.r.l.: Legale rappresentante, * per le società S.n.c.: Socio; * i veicoli sostitutivi di altri già in possesso di autorizzazione al transito in ZTL e temporaneamente in riparazione, dietro presentazione di dichiarazione dell’officina presso cui è depositato il veicolo sostituito.   Nel testo del presente Regolamento ogni utilizzo del termine “proprietà” fa riferimento a tutti i casi sopra elencati. Si riporta in allegato la tabella (vedi Allegato 1) con l’indicazione della documentazione da presentare per la richiesta delle autorizzazioni a seconda del diverso titolo di disponibilità del veicolo. ART. 6 bis MODALITA’ DI RILASCIO DEI PASS Il procedimento per il rilascio dei Ferrara Pass può avvenire tramite procedura on line previo accreditamento o rivolgendosi direttamente al Centro Unico Permessi, allegando la documentazione prevista dagli specifici moduli di richiesta.  I titoli giornalieri validi per l’accesso alla ZTL Duomo richiedono obbligatoriamente l’accreditamento.  Ogni utente, attraverso l’accreditamento presso il portale dedicato, dovrà provvedere all’inserimento dei propri dati ed al caricamento della documentazione richiesta. Nel caso in cui l’autorizzazione richiesta sia a titolo oneroso, dovrà provvedere al relativo pagamento.  La validazione dell’accreditamento sarà gestita dal Centro Unico Permessi, nel rispetto del presente Regolamento.  Per le modalità di accreditamento delle scuole/centri estivi si rimanda all’art. 10 del presente Regolamento.  Per le modalità di accreditamento degli hotel e delle strutture ricettive si rimanda all’art. 13 punto 9. TITOLO II –RESIDENTI E DOMICILIATIART. 7 RESIDENTI E DOMICILIATI IN ZTL e AP SENZA POSTO AUTO7.1 Permesso ZTL I residenti e domiciliati nelle ZTL, nelle AP e nelle strade corridoio hanno diritto:   1. se residenti, al rilascio di un’**autorizzazione di tipo A** nel numero di una per unità abitativa, a condizione che nessun componente della famiglia stessa sia proprietario, possessore ovvero detentore di un posto auto in area privata o di un posto auto in area pubblica ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all’interno della ZTL o AP, ovvero che dichiari con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicante gli estremi della registrazione del contratto di titolarità del posto auto, di non averne la disponibilità; 2. se domiciliati e residenti anagraficamente in altro comune ad una distanza superiore a 35 Km dalla sede centrale del Municipio di Ferrara (vedi Allegato 2), al rilascio di un’**autorizzazione di tipo** **AD**, nel numero di una per unità abitativa, indipendentemente dal numero di veicoli in uso dai componenti dell’unità abitativa.   Ad ogni autorizzazione di tipo A o AD possono essere associate fino a 5 targhe.  Non è previsto il rilascio di permessi di tipo A e AD per la stessa unità abitativa.  Sarà onere del proprietario dare comunicazione al Centro Unico Permessi qualora acquisisca la disponibilità di un posto auto o cambi residenza o domicilio.  La **sosta degli autoveicoli** nell’ambito delle ZTL è consentita prioritariamente nelle aree riservate e regolarmente segnalate e, dove non presenti, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del C.d.S. I tempi di sosta degli autoveicoli nell’ambito della ZTL Duomo sono definiti dalla apposita Ordinanza Sindacale.  Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione di tipo A sia in possesso di un posto auto (o abbia un appartenente allo stesso nucleo abitativo**,** possessore di un posto auto), ma non vi ricorre, l’autorizzazione è soggetta a pagamento e la sosta in ZTL gli è consentita solo per effettuare operazioni di carico scarico nei limiti di tempo strettamente necessari e comunque non eccedenti i 30’, con esposizione obbligatoria del disco orario.  Ai soli titolari di posto auto le cui dimensioni, o le dimensioni della sede stradale su cui si affaccia, in rapporto a quelle del veicolo, siano tali da non permettere il ricovero del veicolo oggetto della richiesta, previa valutazione della commissione tecnica di cui all’art. 21, la sosta sarà consentita nelle aree riservate e regolarmente segnalate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 158 del D. L.vo 285/1992.  Il **transito nelle AP** è consentito ai residenti e dimoranti in dette aree solo qualora sia esplicitamente indicato nell’Ordinanza Sindacale istitutiva dell’AP stessa e, in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque **non eccedenti i 30’**.  *Validità del Permesso ZTL*   1. **Autorizzazione permanente:**   in caso di residenti, è valida sino a quando non intervengono variazioni di residenza o il decesso del titolare. Nel caso di autorizzazione A a titolo oneroso o AD la validità dell’autorizzazione è di 1 anno (o comunque non oltre la scadenza del contratto di locazione). Per gli utilizzatori di autovetture in uso esclusivo: scadenza annuale a decorrere dalla data di emissione della stessa (o comunque non oltre la durata dell’uso esclusivo).   1. **Autorizzazione temporanea**:   validità non oltre 90 giorni.   1. **Titolo per l’accesso giornaliero:** validità come prevista dall'art.4.1 lett.c).  7.2 Permesso Sosta I residenti o domiciliati che sono residenti anagraficamente in altro comune ad una distanza superiore a 35 Km dalla sede centrale del Municipio di Ferrara (vedi Allegato 2), all'interno delle ZTL o AP o strada corridoio hanno diritto anche al rilascio di massimo due **permessi sosta** per la sosta all’interno del Settore di appartenenza: | TITOLO I – AMBITO TERRITORIALE E DISPOSIZIONI GENERALIART. 1 DEFINIZIONI *Area Pedonale (AP):* zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilate a velocipedi.  *Autorizzazione per l’accesso, la circolazione e la sosta in ZTL e AP (di seguito detto Permesso ZTL):* autorizzazione che consente, all’avente diritto l’accesso, la circolazione e la sosta in ZTL e AP secondo le modalità previste dal presente Regolamento e con eventuali ulteriori limitazioni previste dalle singole Ordinanze Sindacali.  *Autorizzazione per la sosta nei Settori (di seguito detto Permesso Sosta):* autorizzazione che consente all’avente diritto la sosta nei Settori secondo le modalità previste dal presente Regolamento.  *Famiglia:* si intende la famiglia anagrafica, cioè l’insieme di persone coabitanti unite da vincoli di parentela, matrimonio, adozione, affinità o convivenza (art. 4 DPR 30/05/89 n. 223).  *Ferrara Pass:* contrassegno elettronico senza scadenza a cui può essere associata sia l’autorizzazione per l’accesso, la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali (Permesso ZTL) che l’autorizzazione alla sosta nei Settori (Permesso Sosta), a seconda dei diritti in possesso del richiedente. Tale Pass riporterà sul fronte il numero di identificazione e il Qr code, sul retro alcune istruzioni generali sull’utilizzo e all’interno sarà contenuto il dispositivo Rfid.  *Lista bianca*: lista contenente l’elenco delle targhe autorizzate all’accesso in ZTL per il controllo tramite i varchi elettronici; il sistema di rilevamento consente il riconoscimento automatico delle targhe autorizzate.  *Parcheggio a pagamento:* area di sosta a pagamento su strada identificata da segnaletica orizzontale blu e da segnaletica verticale che riporta anche la tipologia di tariffa prevista. Nei parcheggi a pagamento la sosta è consentita gratuitamente ai Residenti del Settore di appartenenza se specificamente indicato sulla segnaletica verticale.  *Parcheggio Residenti*: area di sosta gratuita riservata in via esclusiva a particolari categorie definite dal presente Regolamento. La specifica dicitura sulla segnaletica verticale ne identifica precisamente la categoria cui è riservata.  *Posto auto:* si considerano posti auto garage, cortili, box, aree pertinenziali private (di proprietà o in affitto).  *Settore:* area che comprende una zona a traffico limitato e un’area adiacente esterna alla ZTL.  *Strada corridoio*: strada posta tra diverse ZTL o all’interno di una stessa ZTL, transitabile senza limitazioni.  *Tag Rfid:* (Tag radio frequency identification) dispositivo elettronico di tipo passivo presente all’interno del Ferrara Pass in grado di essere riconosciuto dalle antenne Rfid collocate su strada.  *Virtual TAG:* codice virtuale che permette di identificare in modo univoco un veicolo.  *Unità abitativa*: è l'alloggio residenziale che, di norma, è parte dell'unità immobiliare, potendo anche però coincidere con quest'ultima.  *Zona a Traffico Limitato (ZTL)*: area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli. ART. 2 AMBITO TERRITORIALE Gli ambiti territoriali della ZTL e dei Settori sono quelli stabiliti dalle rispettive Delibere di Giunta. ART. 3 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI La circolazione e la sosta nell’ambito delle ZTL e delle AP, istituite dal Comune di Ferrara ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada” (in seguito definito Codice della Strada), e dei Settori sono disciplinati dal presente Regolamento con le modalitàe secondo le prescrizioni in esso contenute.  In particolare, il Regolamento definisce tipologia e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all’accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree, nonché i soggetti responsabili del relativo procedimento autorizzatorio.  Le autorizzazioni di cui al presente regolamento possono subire limitazioni dovute ad eventuali provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale (ad es. ordinanze per la tutela dell’Aria e dell’Ambiente). ART. 4 TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI4.1 Accesso, transito e sosta in ZTL Le autorizzazioni previste dal presente regolamento consentono l’accesso, la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, nei limiti previsti dalle presenti norme nonché dalle prescrizioni particolari in esse indicate.  I Permessi ZTL consentono la circolazione limitatamente alle vie e percorsi indicati, ovvero seguendo il percorso più breve all’interno della zona a traffico limitato, e possono essere in qualsiasi momento revocati, sospesi o limitati per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.  Indipendentemente dalle prescrizioni che condizionano l’efficacia dell’autorizzazione, è sempre vietato il transito in attraversamento delle AP e ZTL, al solo fine di abbreviare il percorso.  In caso di impraticabilità dei percorsi consentiti, l’efficacia dei pass abilita alla circolazione dagli altri ingressi del comparto fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve**.**  È possibile inserire nella stessa autorizzazione fino a 5 targhe.  Resta invariato l’obbligo di esposizione del Ferrara Pass previsto [dall’art. 22](#_heading=h.2r0uhxc), ad eccezione dei permessi giornalieri acquistati online.  In conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2016/679 noto con la sigla GDPR i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.  Le tipologie di autorizzazioni sono le seguenti:   1. **Autorizzazioni permanenti**:   Le autorizzazioni permanenti hanno validità superiore a giorni 90 che decorrono dalla data di rilascio dell’autorizzazione.   1. **Autorizzazioni temporanee**:   Le autorizzazioni temporanee hanno validità di 90 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni permanenti.  Un’autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, purché il titolare autocertifichi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per quest’ultima, previo pagamento della quota integrativa della tariffa annuale e dei costi per il rilascio della nuova autorizzazione   1. **Titolo per l’accesso giornaliero**:   I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto dei limiti delle fasce orarie previste per le corrispondenti tipologie dei permessi permanenti.  Possono essere rilasciati titoli per l’accesso giornaliero a tutte le categorie ad eccezione dei residenti con garage (AG1). A questi ultimi possono essere rilasciati permessi giornalieri in caso di targa provvisoria.  Possono essere anche rilasciati permessi speciali per le seguenti necessità: per carico-scarico di effetti personali di residenti o domiciliati, per l’accompagnamento di pazienti da sottoporre a visite mediche ambulatoriali, per il trasporto di persone anziane o con difficoltà deambulatorie.  Possono essere rilasciati titoli giornalieri, altresì, per l’allestimento-organizzazione di manifestazioni, purché gli orari e le condizioni del titolo siano corrispondenti alle prescrizioni contenute negli atti della manifestazione. La validità del titolo sarà estesa fino alla durata della manifestazione indicata nella Delibera di Giunta che la autorizza.  **L’accesso alla ZTL Duomo per tutte le categorie di autorizzati, fatta eccezione per i residenti, i disabili ed altre categorie che dimostrino la necessità di un accesso costante, è ammessa solo con l’utilizzo di titoli giornalieri.**  Le operazioni di rilascio dei Ferrara Pass sono in carico al Centro Unico Permessi del Comune secondo le modalità previste dall’art. 6bis. 4.2 Sosta nei Settori Il Permesso Sosta è un’ulteriore autorizzazione prevista dal presente Regolamento che dà diritto ad alcune categorie a sostare nelle aree, appositamente riservate alle stesse, ubicate all'interno del proprio Settore. Tale autorizzazione non assume alcun valore per l'accesso e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato. In queste ultime l'unico titolo che legittima l'accesso e la sosta è il relativo specifico Permesso ZTL rilasciato dall’Amministrazione Comunale.  I Permessi Sosta sono titoli permanenti rilasciati a titolo gratuito. Solo in determinati casi, valutati dalla Commissione Tecnica ZTL (vedi [art.](#_heading=h.1664s55) 21), possono essere rilasciati permessi temporanei a titolo oneroso.  A ciascun Ferrara Pass possono essere associate fino a 5 targhe. Resta tuttavia invariato l’obbligo di esposizione del contrassegno previsto [dall’art. 22.](#_heading=h.2r0uhxc)  Le operazioni di rilascio dei Ferrara Pass sono in carico al Centro Unico Permessi del Comune secondo le modalità previste dall’art. 6bis. 4.3 Ferrara Pass Ad ogni Pass può essere associata sia l’autorizzazione per l’accesso, la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali (Permesso ZTL) che l’autorizzazione alla sosta nei Settori (Permesso Sosta) a seconda dei diritti in possesso del richiedente. ART. 5 CATEGORIE DI VEICOLI5.1 Veicoli esenti dall’autorizzazione È consentito il transito in tutta la ZTL e nelle AP a veicoli a braccia, veicoli a trazione animale, velocipedi.  I veicoli al servizio di persone invalide possono accedere e circolare nella ZTL e nelle AP in base a quanto prescritto dall’art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503, con le modalità previste all’art. 16 del presente Regolamento.  Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento possono circolare nella ZTL e nelle AP senza autorizzazione, benché sia necessaria la registrazione nel sistema dei varchi elettronici.  I veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità (servizi di linea con conducente, taxi e servizio di autonoleggio con conducente),  i veicoli che effettuano esclusivamente la raccolta e la distribuzione della posta autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, possono circolare nelle ZTL mentre sono soggetti alla disciplina di volta in volta definita con specifica Ordinanza per quanto riguarda le AP e la ZTL Duomo. 5.2 Veicoli elettrici I **veicoli elettrici** che hanno titolo per l’accesso in ZTL possono circolare e sostare, con regolare autorizzazione, senza limitazioni di orario a titolo gratuito. Per questi veicoli il transito nelle A.P. e nella ZTL Duomo è consentito solo qualora esplicitamente indicato nell’Ordinanza Sindacale dell’area.  Ai residenti della Provincia di Ferrara, proprietari di veicoli elettrici può essere rilasciato un ulteriore contrassegno specifico secondo lo schema individuato dalla Regione Emilia-Romagna (MI MUOVO ELETTRICO), ai sensi della Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 597/2012, che consente la sosta gratuita nelle aree a pagamento in concessione a Ferrara TUA ad esclusione dei parcheggi in struttura. 5.3 Veicoli trasporto merci I veicoli immatricolati per trasporto merci per accedere alla ZTL non possono superare la massa complessiva a pieno carico di3,5 t. Solo in caso di comprovata necessità, e previo nulla osta dell’Ufficio competente, in deroga alla presente disciplina può essere consentito l’accesso ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle3,5 t. Qualora la massa complessiva del veicolo superi la portata consentita delle strade percorse, l’autorizzazione di cui sopra verrà rilasciata anche previo nulla osta del Servizio Mobilità, Traffico e Sosta. 5.4 Veicoli e categorie ambientali In linea con i provvedimenti che annualmente vengono adottati per la limitazione delle polveri su indicazione regionale, verranno previste ordinanze per definire i veicoli che potranno entrare in ZTL. La compatibilità ambientale dei veicoli a motore sarà ulteriore requisito per il rilascio dei permessi di accesso e circolazione in ZTL. ART. 6 PROPRIETA’ DEI VEICOLI Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo:   * i veicoli di proprietà di altri componenti della famiglia con residenza nella stessa unità abitativa per la quale viene richiesta l’autorizzazione; * i veicoli affidati in uso esclusivo con annotazione sulla carta di circolazione; * i veicoli in leasing o nolo a lungo termine o in forza di usufrutto; * i veicoli concessi al dipendente/collaboratore in uso esclusivo da aziende/enti comprovato ai sensi del Codice della Strada; * il possesso continuativo annotato sulla carta di circolazione di veicolo aziendale qualora l’avente diritto al permesso sia: * per le società S.p.A.: Presidente o Amministratore delegato, * per le società S.a.s. o S.r.l.: Legale rappresentante, * per le società S.n.c.: Socio; * i veicoli sostitutivi di altri già in possesso di autorizzazione al transito in ZTL e temporaneamente in riparazione, dietro presentazione di dichiarazione dell’officina presso cui è depositato il veicolo sostituito.   Nel testo del presente Regolamento ogni utilizzo del termine “proprietà” fa riferimento a tutti i casi sopra elencati. Si riporta in allegato la tabella (vedi Allegato 1) con l’indicazione della documentazione da presentare per la richiesta delle autorizzazioni a seconda del diverso titolo di disponibilità del veicolo. ART. 6 bis MODALITA’ DI RILASCIO DEI PASS Il procedimento per il rilascio dei Ferrara Pass può avvenire tramite procedura on line previo accreditamento o rivolgendosi direttamente al Centro Unico Permessi, allegando la documentazione prevista dagli specifici moduli di richiesta.  I titoli giornalieri validi per l’accesso alla ZTL Duomo richiedono obbligatoriamente l’accreditamento.  Ogni utente, attraverso l’accreditamento presso il portale dedicato, dovrà provvedere all’inserimento dei propri dati ed al caricamento della documentazione richiesta. Nel caso in cui l’autorizzazione richiesta sia a titolo oneroso, dovrà provvedere al relativo pagamento.  La validazione dell’accreditamento sarà gestita dal Centro Unico Permessi, nel rispetto del presente Regolamento.  Per le modalità di accreditamento delle scuole/centri estivi si rimanda all’art. 10 del presente Regolamento.  Per le modalità di accreditamento degli hotel e delle strutture ricettive si rimanda all’art. 13 punto 9. TITOLO II –RESIDENTI E DOMICILIATIART. 7 RESIDENTI E DOMICILIATI IN ZTL e AP SENZA POSTO AUTO7.1 Permesso ZTL I residenti e domiciliati nelle ZTL, nelle AP e nelle strade corridoio hanno diritto:   1. se residenti, al rilascio di un’**autorizzazione di tipo A** nel numero di una per unità abitativa, a condizione che nessun componente della famiglia stessa sia proprietario, possessore ovvero detentore di un posto auto in area privata o di un posto auto in area pubblica ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, all’interno della ZTL o AP, ovvero che dichiari con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicante gli estremi della registrazione del contratto di titolarità del posto auto, di non averne la disponibilità; 2. se domiciliati e residenti anagraficamente in altro comune ad una distanza superiore a 35 Km dalla sede centrale del Municipio di Ferrara (vedi Allegato 2), al rilascio di un’**autorizzazione di tipo** **AD**, nel numero di una per unità abitativa, indipendentemente dal numero di veicoli in uso dai componenti dell’unità abitativa.   Ad ogni autorizzazione di tipo A o AD possono essere associate fino a 5 targhe.  Non è previsto il rilascio di permessi di tipo A e AD per la stessa unità abitativa.  Sarà onere del proprietario dare comunicazione al Centro Unico Permessi qualora acquisisca la disponibilità di un posto auto o cambi residenza o domicilio.  La **sosta degli autoveicoli** nell’ambito delle ZTL è consentita prioritariamente nelle aree riservate e regolarmente segnalate e, dove non presenti, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del C.d.S. I tempi di sosta degli autoveicoli nell’ambito della ZTL Duomo sono definiti dalla apposita Ordinanza Sindacale.  Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione di tipo A sia in possesso di un posto auto (o abbia un appartenente allo stesso nucleo abitativo**,** possessore di un posto auto), ma non vi ricorre, l’autorizzazione è soggetta a pagamento e la sosta in ZTL gli è consentita solo per effettuare operazioni di carico scarico nei limiti di tempo strettamente necessari e comunque non eccedenti i 30’, con esposizione obbligatoria del disco orario.  Ai soli titolari di posto auto le cui dimensioni, o le dimensioni della sede stradale su cui si affaccia, in rapporto a quelle del veicolo, siano tali da non permettere il ricovero del veicolo oggetto della richiesta, previa valutazione della commissione tecnica di cui all’art. 21, la sosta sarà consentita nelle aree riservate e regolarmente segnalate nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 158 del D. L.vo 285/1992.  Il **transito nelle AP** è consentito ai residenti e dimoranti in dette aree solo qualora sia esplicitamente indicato nell’Ordinanza Sindacale istitutiva dell’AP stessa e, in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque **non eccedenti i 30’**.  *Validità del Permesso ZTL*   1. **Autorizzazione permanente:**   in caso di residenti, è valida sino a quando non intervengono variazioni di residenza o il decesso del titolare. Nel caso di autorizzazione A a titolo oneroso o AD la validità dell’autorizzazione è di 1 anno (o comunque non oltre la scadenza del contratto di locazione). Per gli utilizzatori di autovetture in uso esclusivo: scadenza annuale a decorrere dalla data di emissione della stessa (o comunque non oltre la durata dell’uso esclusivo).   1. **Autorizzazione temporanea**:   validità non oltre 90 giorni.   1. **Titolo per l’accesso giornaliero:** validità come prevista dall'art.4.1 lett.c).  7.2 Permesso Sosta I residenti o domiciliati che sono residenti anagraficamente in altro comune ad una distanza superiore a 35 Km dalla sede centrale del Municipio di Ferrara (vedi Allegato 2), all'interno delle ZTL o AP o strada corridoio hanno diritto anche al rilascio di massimo due **permessi sosta** per la sosta all’interno del Settore di appartenenza: |
| --- | --- |

| **N. POSTI AUTO** | **1 AUTOVETTURA** | **2 AUTOVETTURE** | **PIU’ DI 2 AUTOVETTURE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 permesso sosta | 2 permessi sosta | 2 permessi sosta |

| Per i residenti e domiciliati delle **ZTL B** e **B1** è previsto il rilascio di un’**ulteriore** autorizzazione ZTL **di tipo A o AD** (solo ZTL B) e di massimo un Permesso Sosta secondo il seguente criterio: | Per i residenti e domiciliati delle **ZTL B** e **B1** è previsto il rilascio di un’**ulteriore** autorizzazione ZTL **di tipo A o AD** (solo ZTL B) e di massimo un Permesso Sosta secondo il seguente criterio: |
| --- | --- |

| **N. POSTI AUTO** | **1 AUTOVETTURA** | **2 AUTOVETTURE** | **PIU’ DI 2 AUTOVETTURE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 permesso ZTL B1 di tipo A o AD aggiuntivo | 1 permesso ZTL B1 di tipo A o AD aggiuntivo e max 1 permesso sosta aggiuntivo | 1 permesso ZTL B1 di tipo A o AD aggiuntivo e max 1 permesso sosta aggiuntivo |

| Tale opzione si attiverà solo con l’estensione della ZTL B1. Finché non sarà in essere la ZTL B1 i residenti e domiciliati della ZTL B continueranno ad avere diritto al rilascio di massimo due permessi sosta per la sosta all’interno del Settore di appartenenza con le modalità sopra indicate.  *Validità del Permesso Sosta.*  I soggetti cointestatari di un’autovettura, residenti o domiciliati in Settori diversi, potranno richiedere il Permesso relativo ad un unico Settore.  **Validità**:   * per i residenti: stessa scadenza del permesso ZTL permanente; * per i domiciliati: scadenza annuale a decorrere dalla data di emissione del Permesso Sosta (o comunque non oltre la scadenza dell’eventuale contratto di locazione).  ART. 8 RESIDENTI E DOMICILIATI IN ZTL e AP CON POSTO AUTO8.1 Permesso ZTL I residenti o domiciliati nelle ZTL o AP proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse o posti auto su area privata oppure anche in area pubblica, ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, ubicati all’interno della ZTL o AP, hanno diritto al rilascio di **autorizzazioni di tipo** **AG1.**  L’autorizzazione consente il **transito** in ZTL secondo il percorso più breve, finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore. È consentito inoltre effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità del proprio domicilio e nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque, **non eccedenti i 30’** con esposizione obbligatoria del disco orario.  *Validità del Permesso ZTL*   1. **Autorizzazione permanente**: Validità sino a quando non intervengono variazioni di residenza o in caso di decesso del titolare. In caso di domiciliati durata 1 anno (o comunque non oltre la scadenza del contratto di locazione); per gli utilizzatori di autovetture in uso esclusivo durata 1 anno (o comunque non oltre la durata dell’uso esclusivo). 2. **Autorizzazione temporanea:** E’ prevista solo per i residenti in attesa di conferma del cambio di residenza.   Validità non oltre 90 giorni.   1. **Titolo per l’accesso giornaliero**: non previsto.  8.2 Permesso Sosta Per la sosta all’interno del Settore di appartenenza è invece previsto il rilascio di un **Permesso Sosta**.  I residenti o domiciliati all'interno delle ZTL o AP hanno diritto al massimo a due Permessi Sosta qualora il numero delle autovetture nella loro disponibilità risulti maggiore dei posti auto a disposizione. | Tale opzione si attiverà solo con l’estensione della ZTL B1. Finché non sarà in essere la ZTL B1 i residenti e domiciliati della ZTL B continueranno ad avere diritto al rilascio di massimo due permessi sosta per la sosta all’interno del Settore di appartenenza con le modalità sopra indicate.  *Validità del Permesso Sosta.*  I soggetti cointestatari di un’autovettura, residenti o domiciliati in Settori diversi, potranno richiedere il Permesso relativo ad un unico Settore.  **Validità**:   * per i residenti: stessa scadenza del permesso ZTL permanente; * per i domiciliati: scadenza annuale a decorrere dalla data di emissione del Permesso Sosta (o comunque non oltre la scadenza dell’eventuale contratto di locazione).  ART. 8 RESIDENTI E DOMICILIATI IN ZTL e AP CON POSTO AUTO8.1 Permesso ZTL I residenti o domiciliati nelle ZTL o AP proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di autorimesse o posti auto su area privata oppure anche in area pubblica, ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo, ubicati all’interno della ZTL o AP, hanno diritto al rilascio di **autorizzazioni di tipo** **AG1/AG1 Moto.**  L’autorizzazione consente il **transito** in ZTL secondo il percorso più breve, finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore. È consentito inoltre, **ad eccezione dei titolari di autorizzazione AG1 Moto,** effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità del proprio domicilio e nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque, **non eccedenti i 30’** con esposizione obbligatoria del disco orario.  Ai titolari di autorizzazione **AG1 Moto,** è consentito il transito in ZTL secondo il percorso più breve per il solo ricovero del motoveicolo.  *Validità del Permesso ZTL*   1. **Autorizzazione permanente**: Validità sino a quando non intervengono variazioni di residenza o in caso di decesso del titolare. In caso di domiciliati durata 1 anno (o comunque non oltre la scadenza del contratto di locazione); per gli utilizzatori di autovetture in uso esclusivo durata 1 anno (o comunque non oltre la durata dell’uso esclusivo). 2. **Autorizzazione temporanea:** E’ prevista solo per i residenti in attesa di conferma del cambio di residenza.   Validità non oltre 90 giorni.   1. **Titolo per l’accesso giornaliero**: non previsto.  8.2 Permesso Sosta Per la sosta all’interno del Settore di appartenenza è invece previsto il rilascio di un **Permesso Sosta**.  I residenti o domiciliati all'interno delle ZTL o AP hanno diritto al massimo a due Permessi Sosta qualora il numero delle autovetture nella loro disponibilità risulti maggiore dei posti auto a disposizione. |
| --- | --- |

| **N. POSTI AUTO** | **1 AUTOVETTURA** | **2 AUTOVETTURE** | **PIU’ DI 2 AUTOVETTURE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 permessi sosta | 1 permesso sosta | Max 2 permessi sosta |
| 2 | 0 permessi sosta | 0 permessi sosta | Max 2 permessi sosta |
| >2 | 0 permessi sosta | 0 permessi sosta | Max 2 permessi sosta |

| Per i residenti e domiciliati delle **ZTL B** e **B1** è previsto il rilascio di un’**ulteriore** autorizzazione ZTL **di tipo A o AD** (solo ZTL B) e di massimo un Permesso Sosta secondo il seguente criterio: | Per i residenti e domiciliati delle **ZTL B** e **B1** è previsto il rilascio di un’**ulteriore** autorizzazione ZTL **di tipo A o AD** (solo ZTL B) e di massimo un Permesso Sosta secondo il seguente criterio: |
| --- | --- |

| **N. POSTI AUTO** | **1 AUTOVETTURA** | **2 AUTOVETTURE** | **PIU’ DI 2 AUTOVETTURE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 permessi sosta aggiuntivi | 1 permesso ZTL B1 di tipo A o AD e max 1 permesso sosta | 1 permesso ZTL B1 di tipo A o AD e max 1 permesso sosta |
| 2 | 0 permessi aggiuntivi | 0 permessi aggiuntivi | 1 permesso ZTL B1 di tipo A o AD max 1 permesso sosta |
| >2 | 0 permessi aggiuntivi | 0 permessi aggiuntivi | 1 permesso ZTL B1 di tipo A o AD max 1 permesso sosta |

| Tale opzione si attiverà solo con l’estensione della ZTL B1. Finché non sarà in essere la ZTL B1 i residenti e domiciliati della ZTL B continueranno ad avere diritto al rilascio di massimo due permessi sosta per la sosta all’interno del Settore di appartenenza con le modalità sopra indicate.  *Validità del Permesso Sosta.*  I soggetti cointestatari di un’autovettura, residenti o domiciliati in Settori diversi, potranno richiedere il Permesso relativo ad un unico Settore.  **Validità**:   * per i residenti: stessa scadenza del permesso ZTL permanente; * per i domiciliati: scadenza annuale a decorrere dalla data di emissione del Permesso Sosta (o comunque non oltre la scadenza dell’eventuale contratto di locazione).  ART. 9 RESIDENTI FUORI ZTL O AP9.1 Permesso ZTL I titolari o utilizzatori a qualsiasi titolo di posto auto in ZTL o AP, residenti fuori dalla ZTL o AP, possono richiedere il rilascio di **autorizzazioni di tipo** **AG2**.  Per le autorimesse e i parcheggi ad uso pubblico verranno rilasciati un numero di contrassegni pari a 1,2 volte la dotazione di posti auto risultante dal nulla osta dei Vigili del Fuoco o dalla planimetria.  Per i garage o aree scoperte con più posti auto privati verranno rilasciati un numero di contrassegni coincidente al numero di posti auto che risulta dalla planimetria dell’area con riferimento agli standard previsti dalla normativa di settore (pari a 25 mq/posto auto).  *Validità del Permesso ZTL*  Il proprietario dell’area di sosta o il titolare della licenza dovrà richiedere l’autorizzazione.  L’autorizzazione non è rilasciabile ai clienti delle autorimesse o parcheggi ad uso pubblico.  L’**utilizzatore** a qualsiasi titolo del posto auto dovrà essere in possesso del Ferrara Pass valido per l’accesso alla ZTL.  Questo tipo di autorizzazione è finalizzata al ricovero del proprio veicolo a motore ed esclude la possibilità di sosta su strada in ZTL o AP.  Sono rilasciabili le seguenti autorizzazioni:   1. **Autorizzazione permanente**:   validità 1 anno, ovvero il minor periodo che risulti dal contratto di affitto o comodato; 5 anni se il posto auto è di proprietà.   1. **Autorizzazione temporanea**:   validità non oltre 90 giorni.   1. **Titolo per l’accesso giornaliero**:   validità come prevista dall'art. 4 lett.c). 9.2 Permesso Sosta È previsto il rilascio di un **Permesso Sosta** per la sosta all’interno del Settore di appartenenza:   * per i residenti all’interno di ciascun Settore, ma esternamente alla ZTL o AP; * per i domiciliati all’interno di ciascun Settore, ma esternamente alla ZTL o AP, se residenti anagraficamente in altro comune ad una distanza superiore a 35 Km dalla sede centrale del Municipio di Ferrara (vedi Allegato 2).   Hanno diritto al massimo ad 1 Permesso Sosta qualora il numero delle autovetture nella loro disponibilità risulti maggiore dei posti auto a disposizione. | Tale opzione si attiverà solo con l’estensione della ZTL B1. Finché non sarà in essere la ZTL B1 i residenti e domiciliati della ZTL B continueranno ad avere diritto al rilascio di massimo due permessi sosta per la sosta all’interno del Settore di appartenenza con le modalità sopra indicate.  *Validità del Permesso Sosta.*  I soggetti cointestatari di un’autovettura, residenti o domiciliati in Settori diversi, potranno richiedere il Permesso relativo ad un unico Settore.  **Validità**:   * per i residenti: stessa scadenza del permesso ZTL permanente; * per i domiciliati: scadenza annuale a decorrere dalla data di emissione del Permesso Sosta (o comunque non oltre la scadenza dell’eventuale contratto di locazione).  ART. 9 RESIDENTI FUORI ZTL O AP9.1 Permesso ZTL I titolari o utilizzatori a qualsiasi titolo di posto auto in ZTL o AP, residenti fuori dalla ZTL o AP, possono richiedere il rilascio di **autorizzazioni di tipo** **AG2**.  Per le autorimesse e i parcheggi ad uso pubblico verranno rilasciati un numero di contrassegni pari a 1,2 volte la dotazione di posti auto risultante dal nulla osta dei Vigili del Fuoco o dalla planimetria.  Per i garage o aree scoperte con più posti auto privati verranno rilasciati un numero di contrassegni coincidente al numero di posti auto che risulta dalla planimetria dell’area con riferimento agli standard previsti dalla normativa di settore (pari a 25 mq/posto auto).  *Validità del Permesso ZTL*  Il proprietario dell’area di sosta o il titolare della licenza dovrà richiedere l’autorizzazione.  L’autorizzazione non è rilasciabile ai clienti delle autorimesse o parcheggi ad uso pubblico.  L’**utilizzatore** a qualsiasi titolo del posto auto dovrà essere in possesso del Ferrara Pass valido per l’accesso alla ZTL.  Questo tipo di autorizzazione è finalizzata al ricovero del proprio veicolo a motore ed esclude la possibilità di sosta su strada in ZTL o AP.  Sono rilasciabili le seguenti autorizzazioni:   1. **Autorizzazione permanente**:   validità 1 anno, ovvero il minor periodo che risulti dal contratto di affitto o comodato; 5 anni se il posto auto è di proprietà.   1. **Autorizzazione temporanea**:   validità non oltre 90 giorni.   1. **Titolo per l’accesso giornaliero**:   validità come prevista dall'art. 4 lett.c). 9.2 Permesso Sosta È previsto il rilascio di un **Permesso Sosta** per la sosta all’interno del Settore di appartenenza:   * per i residenti all’interno di ciascun Settore, ma esternamente alla ZTL o AP; * per i domiciliati all’interno di ciascun Settore, ma esternamente alla ZTL o AP, se residenti anagraficamente in altro comune ad una distanza superiore a 35 Km dalla sede centrale del Municipio di Ferrara (vedi Allegato 2).   Hanno diritto al massimo ad 1 Permesso Sosta qualora il numero delle autovetture nella loro disponibilità risulti maggiore dei posti auto a disposizione. |
| --- | --- |

| **N. POSTI AUTO** | **1 AUTOVETTURA** | **2 AUTOVETTURE** | **PIU’ DI 2 AUTOVETTURE** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 permesso Sosta | 1 permesso Sosta | 1 permesso Sosta |
| 1 | 0 permessi sosta | 1 permesso sosta | 1 permesso sosta |
| 2 | 0 permessi sosta | 0 permessi sosta | 1 permesso sosta |
| >2 | 0 permessi sosta | 0 permessi sosta | 1 permesso sosta se autovetture>posti auto |

| *Validità dei permessi Sosta.*  fino al permanere della residenza o domicilio. Per gli utilizzatori di autovetture in uso esclusivo (sia residenti che domiciliati), durata 1 anno (o comunque non oltre la durata dell’uso esclusivo). ART. 10 AUTORIZZAZIONI SCUOLE Si tratta di autorizzazioni che consentono l’accesso, il transito e la sosta in ZTL a **persone che accompagnano o riprendono i minori di anni 14 presso asili nido, scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e centri estivi** situati all’interno della ZTL. Può essere rilasciato un solo contrassegno per famiglia associato ad un numero massimo di 2 targhe.  Il permesso di tipologia **SCUOLE avrà validità a seconda degli orari di ingresso/uscita degli alunni dalla scuola e nei giorni di apertura della scuola.**  L’autorizzazione consente il transito nella zona dove è collocato l’istituto scolastico/centro estivo, secondo il percorso più breve, e la sosta nei pressi dell’istituto scolastico/centro estivo per massimo 30 minuti con l’esposizione obbligatoria del disco orario. Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione **L’istituto scolastico** deve accreditarsi per ottenere l’autorizzazione e provvedere all’inserimento dei dati dei singoli utenti accompagnatori dei minori e dei dati dei veicoli in uso, nonché il periodo di validità del permesso per accedere in ZTL.  **Validità autorizzazione permanente**: 1 anno scolastico;  **Validità autorizzazione temporanea**: non oltre 90 giorni.  **Validità autorizzazione per l’accesso giornaliero:** come prevista [dall'art. 4 lett.c](#_heading=h.3q5sasy). TITOLO III –OPERATORI COMMERCIALI, ARTIGIANI E ALTRIART. 11 AUTORIZZAZIONI TIPO F1, F2, F3, F4, F5 - OPERATORI COMMERCIALI Le autorizzazioni sono suddivise per fasce orarie e consentono il transito e la sosta nella ZTL, con l'esclusione delle aree destinate al commercio su area pubblica:  **F1** - 06.00 - 11.00 (tariffa base)  **F2** - 11.00 – 15.00 (tariffa maggiorata)  **F3** - 15.00 - 19.00 (tariffa maggiorata)  **F4** 19.00 – 24.00 (tariffa base)  **F5** 24.00 – 06.00 (gratuita).  Ogni operatore ha la possibilità di scegliere fino ad un massimo di 2 fasce orarie tra quelle sopra elencate. Le fasce F2 ed F3 non possono essere scelte contemporaneamente.  L’accesso alla ZTL Duomo, secondo le modalità previste da apposita Ordinanza, può avvenire solo con autorizzazioni giornaliere fatta eccezione per gli operatori che dimostrano di avere necessità di accessi frequenti e regolari.  Tali autorizzazioni vengono rilasciate:   * agli **operatori commerciali che devono trasportare merci con origine o destinazione in ZTL**; * ai clienti delle attività commerciali situate in ZTL per il trasporto di merci ingombranti presentando copia del documento attestante l’avvenuto acquisto; * agli **istituti di credito;** * agli **agenti di commercio** compresi i procacciatori di affari, iscritti agli Albi e Registri delle C.C.I.A.A. esclusivamente per il trasporto di campionario voluminoso o ingombrante ovvero campionario di preziosi, con esclusione di coloro che operano su catalogo o simili.   Le autorizzazioni sono valide tutti i giorni feriali e consentono la sosta su strada per un tempo massimo di 90 minuti per ogni fascia autorizzata, con esposizione obbligatoria del disco orario, con esclusione delle aree riservate ai residenti o ad altre categorie di veicoli, fatti salvi ulteriori divieti. Il numero di autorizzazioni rilasciabili è una per ciascun esercizio o attività.  Per gli operatori del commercio su area pubblica si rimanda all’art. 14 del presente Regolamento. Validità dell'autorizzazione **Validità autorizzazione permanente**: 1 anno.  **Validità autorizzazione temporanea**: non oltre 90 giorni.  **Validità autorizzazione per l’accesso giornaliero**: come prevista dall'[art.4 lett.c](#_heading=h.3q5sasy)). ART. 12 AUTORIZZAZIONE TIPO F6 - ARTIGIANI Consente l’accesso, il transito e la sosta in ZTL e AP (se espressamente indicato nell’Ordinanza sindacale dell’AP) con esclusione delle aree destinate al commercio su area pubblica nell’unica fascia oraria:  **F6** - 06.00 - 20.00  Tale autorizzazione, valida i giorni feriali, viene rilasciata alla seguente categoria di operatori:   * **Artigiani ed altre ditte che effettuano** **attività di manutenzione al domicilio del cliente**. L’autorizzazione ha validità per tutti i giorni feriali e consente la sosta su strada per un tempo massimo di 90 minuti con esposizione obbligatoria del disco orario e dovrà essere sempre obbligatoriamente accompagnata da un foglio di adeguate dimensioni dal quale risulti, perfettamente leggibile al controllo, l’indirizzo presso cui l’attività è svolta. Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili, da effettuarsi al di fuori degli orari e giorni autorizzati~~,~~ il titolare dell’autorizzazione dovrà inoltre comunicare al Centro Unico Permessi, entro le 48 ore successive al transito, l’accesso non autorizzato in ZTL. Per le ditte di cui sopra aventi sede nella ZTL, l’autorizzazione di cui al presente articolo ha validità anche per la sosta, da effettuarsi nelle immediate vicinanze della sede stessa e nel solo settore di appartenenza, qualora non sia effettivamente possibile il ricovero in area privata e ove sia consentito dalla segnaletica e comunque limitatamente ad un massimo di due veicoli per ditta. Per le categorie dei soli manutentori di impianti gas e termoelettrici è inoltre prevista la possibilità di sosta, durante gli interventi, anche negli spazi riservati ai residenti della ZTL e dei Settori identificati da apposita segnaletica verticale. * **Imprese o privati che effettuano** **traslochi**: l’autorizzazione consente il transito nella ZTL o in AP, con l'esclusione delle aree di mercato, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. L’autorizzazione ha validità per tutti i giorni feriali e consente la sosta su strada per un tempo massimo di 90 minuti con esposizione obbligatoria del disco orario; se in possesso della concessione di occupazione di suolo pubblico il tempo sarà indicato su quest’ultima. * Veicoli in uso a corrieri che effettuano **trasporto di medicinali**. L’autorizzazione ha validità per tutti i giorni feriali e consente la sosta su strada per un tempo massimo di 45 minuti con esposizione obbligatoria del disco orario.   L’accesso alla ZTL Duomo, secondo le modalità previste da apposita Ordinanza, può avvenire solo con autorizzazioni giornaliere fatta eccezione per gli operatori che dimostrano di avere necessità di accessi frequenti e regolari, previa presentazione di idonea documentazione.  *Validità dell'autorizzazione*  **Validità autorizzazione permanente**: 1 anno.  **Validità autorizzazione temporanea**: non oltre 90 giorni.  **Validità autorizzazione per l’accesso giornaliero:** come prevista [dall'art. 4 lett.c](#_heading=h.3q5sasy)). ART. 13 AUTORIZZAZIONE TIPO F7 - ALTRE Consente l’accesso, il transito e la sosta in ZTL e AP (se espressamente indicato nell’Ordinanza sindacale dell’AP) nell’unica fascia oraria:  **F7** - 0.00 -24.00  Tale autorizzazione vale tutti i giorni e viene rilasciate alle seguenti categorie di operatori:   1. **Onoranze funebri**; 2. **Istituti privati di vigilanza o Agenzie investigative**, per lo svolgimento dei compiti loro affidati, nel numero massimo di una autorizzazione per ciascuna ditta, ognuna delle quali riportante non più di 5 targhe di veicoli; 3. **Titolari di attività che prevedano la** **consegna delle merci a domicilio** **del cliente** (pasticcerie, pizzerie, gastronomie, piante e fiori, ecc.). A queste ditte possono essere rilasciati un numero massimo di 2 autorizzazioni, ognuna delle quali riportante non più di 5 targhe di veicoli. Inoltre, nel caso che l’attività utilizzi per il trasporto delle merci anche o solamente i ciclomotori, possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni: in numero massimo di 4, ognuna riportante un solo ciclomotore, se la ditta ha sede all’interno della ZTL; una autorizzazione solamente, riportante un solo ciclomotore, se la ditta ha sede fuori dalla ZTL. Qualora il servizio di consegna a domicilio sia riferito a generi alimentari, ed effettuato con autoveicoli, l'autorizzazione sarà rilasciata previo possesso della prescritta autorizzazione sanitaria. 4. **Enti civili, militari e religiosi, aziende che svolgono attività di pubblico servizio** che hanno esigenze operative continuative e/o di **pronto intervento**, **o per compiti di carattere istituzionale.** Si tratta di permessi rilasciabili per il solo svolgimento di attività di servizio debitamente e motivatamente autorizzate, nella misura indicativa di 3 per ente, con un massimo di 5 targhe per ogni contrassegno, comunque concordate nell’ambito della Commissione Tecnica di cui all’art. 21. La sosta è consentita nei giorni feriali e festivi senza limiti di orario e di durata e per comprovati motivi di servizio, secondo quanto previsto dal D.Lvo 285/1992. Le autorizzazioni vengono rilasciate agli Enti per essere utilizzate sui veicoli riportanti, o non, il logo dell’Amministrazione cui appartengono. In caso di utilizzo di auto privata, alla domanda dovrà essere allegata un’autocertificazione nella quale si dichiara che tale auto verrà utilizzata unicamente per ragioni di servizio. 5. **Quotidiani locali ed emittenti televisive e radiofoniche aventi sede nel Comune di Ferrara.** Si tratta di permessi rilasciabili per il solo svolgimento di attività di servizio debitamente e motivatamente autorizzate, nella misura indicativa di 3 per quotidiano o emittente, comunque concordate nell’ambito della Commissione Tecnica di cui all’art. 21. La sosta è consentita nei giorni feriali e festivi senza limiti di orario e di durata e per comprovati motivi di servizio, secondo quanto previsto dal D.Lvo 285/1992. Le autorizzazioni vengono rilasciate per essere utilizzate sui veicoli riportanti, o non, il logo del mass media cui appartengono. In caso di utilizzo di auto privata, alla domanda dovrà essere allegata un’autocertificazione nella quale si dichiara che tale auto verrà utilizzata unicamente per ragioni di servizio. 6. **Soggetti che svolgono compiti istituzionali e di rappresentanza o magistrati** per l’espletamento delle attività di servizio. Il transito e la sosta sono consentiti nei giorni feriali e festivi senza limiti di orario e di durata. Hanno validità limitata alla durata dell’incarico istituzionale dei loro titolari:  * Sindaco e autoveicoli di rappresentanza del Comune e della Provincia di Ferrara, * Presidente Tribunale, Procuratore Capo e Sostituti presso il Tribunale e la Procura di Ferrara, * Magistrati assegnati al Tribunale di Ferrara, * Prefetto, * Questore di Ferrara, * Autorità Religiosa, * Comandante Provinciale Carabinieri, * Comandante Guardia di Finanza, * Comandante Aeronautica.  1. **Medici di base convenzionati con il S.S.N., pediatri convenzionati con il S.S.N.** (con ambulatorio all’interno della ZTL o fuori ZTL)**:**    * **~~i~~ medici iscritti all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**, e ~~i~~ **Medici Veterinari,** con ambulatorio all’interno della ZTL o AP per il transito e la sosta, senza limiti di orario, nei pressi dell’ambulatorio o del paziente visitato.   L’autorizzazione viene rilasciata al medico richiedente previa richiesta contenente i dati anagrafici dello stesso, l’indirizzo dell’ambulatorio, il numero di iscrizione all’ordine dei Medici, i dati dei veicoli. Qualora i professionisti di cui sopra dovessero utilizzare per urgenza un veicolo diverso da quello autorizzato, entro le 48 ore successive al transito devono comunicare al Centro Unico Permessi il modello e la targa del veicolo. In caso di sostituzione temporanea del medico, la richiesta di rilascio del permesso provvisorio deve avvenire, previa comunicazione al Centro Unico Permessi, a cura del medico sostituto.   * I **medici iscritti all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e i Medici Veterinari**, senza ambulatorio in ZTL, dovranno accreditarsi e per raggiungere un paziente domiciliato in ZTL devono comunicare entro le 48 ore dall’avvenuto accesso e sosta la targa del veicolo utilizzato.  1. **Associazioni di volontariato** che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, gli **infermieri professionali**, **coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti**, le **associazioni di volontariato per la tutela degli animali**, le **ditte che forniscono pasti al domicilio** degli anziani e nelle case di riposo, e simili. Per le associazioni di volontariato e per le ditte fornitrici, l’autorizzazione può essere concessa a condizione che i veicoli siano intestati alle stesse, ovvero che l’utilizzo del mezzo proprio sia espressamente autorizzato dall’associazione stessa. Nel caso di coloro che effettuano assistenza a propri familiari, l’autorizzazione sarà limitata al percorso necessario a raggiungere la residenza del famigliare non autosufficiente, previa presentazione al Centro Unico Permessi di un certificato medico comprovante la necessità di assistenza dello stesso. Per ogni persona da assistere potranno essere rilasciate al massimo due autorizzazioni indicanti le targhe di non più di 5 veicoli utilizzabili alternativamente. La sosta è consentita senza limitazioni di orario. 2. I titolari di **alberghi e strutture ricettive** aventi sede all’interno della ZTL e delle AP possono ottenere l’autorizzazione per il rilascio ai propri clienti di permessi utili per l’accesso e la sosta limitata al tempo strettamente necessario al carico – scarico bagagli**,** nelle immediate vicinanze del proprio esercizio, valide per tutto il periodo di permanenza del cliente.   Nel caso in cui la struttura disponga di propri posti auto, verrà rilasciata un’autorizzazione, per ciascun posto, a titolo gratuito, di tipologia AG2.  Il numero massimo dei contrassegni attivabili non può in alcun modo superare quello del numero delle camere destinate agli ospiti e risultanti dalla autorizzazione rilasciata dal SUAP.  Nessun contrassegno è comunque rilasciabile,da parte del titolare dell’albergo o della struttura ricettiva nei periodi di chiusura dell’esercizio per ferie o altro motivo. Non sono autorizzabili i veicoli di proprietà del titolare, suoi famigliari e dei dipendenti.  Le autorizzazioni di tipo F7 sono valide tutti i giorni e consentono la sosta su strada per un tempo massimo di 90 minuti con esposizione del disco orario, eccetto gli autorizzati del punto 9 ai quali è consentita una sosta per un tempo massimo di 15 minuti e gli autorizzati dei punti 4, 5, 6, 7, 8 per i quali è consentita la sosta nei giorni feriali e festivi senza limiti di orario e di durata.  L’accesso alla ZTL Duomo, secondo le modalità previste da apposita Ordinanza, può avvenire solo con autorizzazioni giornaliere fatta eccezione per gli operatori che dimostrano di avere necessità di accessi frequenti e regolari, previa presentazione di idonea documentazione.  *Validità dell'autorizzazione per le categorie 1, 2 e 3*:  **Validità autorizzazione permanente**: 1 anno.  **Validità autorizzazione temporanea**: non oltre 90 giorni.  **Validità autorizzazione per l’accesso giornaliero:** come prevista [dall'art. 4 lett.c](#_heading=h.3q5sasy)).  *Validità dell'autorizzazione per le categorie 4, 5 e 6:*  Il rilascio è vincolato al parere della Commissione Tecnica, di cui al successivo [articolo 21](#_heading=h.1664s55), che può eccezionalmente prevedere il rilascio di autorizzazioni eccedenti i limiti numerici di cui sopra. Con delibera di Giunta potrà essere integrato l’elenco degli Enti ed Istituzioni ivi indicati.  Tali autorizzazioni hanno **validità 5 anni previo mantenimento dei requisiti e nel caso di titolari di incarichi istituzionali** (categoria 6)**, fino alla durata di tale incarico.**  *Validità dell'autorizzazione per le categorie 7 e 8:*  **Validità autorizzazione permanente**: categoria n. 7: anni 5 previo mantenimento dei requisiti; categoria n. 8: anni 1.  **Validità autorizzazione temporanea**: non oltre 90 giorni.  **Validità autorizzazione per l’accesso giornaliero:** come prevista [dall'art. 4 lett.c](#_heading=h.3q5sasy)).  *Validità dell'autorizzazione per la categoria 9 e procedimento di rilascio:*  **La direzione dell’albergo o di altra struttura ricettiva** deve accreditarsi per ottenere l’autorizzazione e provvedere all’inserimento dei dati dei veicoli in uso ai clienti, per il periodo di permanenza presso la struttura entro 48 (quarantotto) ore dall'arrivo del cliente.  La struttura ricettiva o l’albergo dovrà inoltre allegare un’autocertificazione attestante il numero delle camere destinate agli ospiti, risultanti dalla autorizzazione rilasciata dal SUAP.  Per il periodo autorizzato il veicolo del cliente esporrà apposito contrassegno riportante l’intestazione dell’albergo o della struttura ricettiva.  Il cliente che, a bordo del proprio veicolo, si rechi all’interno della ZTL (con esclusione delle AP) per recarsi presso un albergo o altra struttura ricettiva, dovrà accertarsi che la direzione dell’albergo o altra struttura ricettiva, entro la scadenza prevista dal precedente comma, provveda all’inserimento dei suoi dati nella piattaforma online.  Qualora la targa non venga trasmessa al Centro Unico Permessi il cliente sarà sottoposto all’applicazione della prevista sanzione.  **Validità:** anni cinque. ART.14 AUTORIZZAZIONE PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA Gli operatori del commercio su area pubblica all’interno della ZTL o AP, qualora il veicolo da loro utilizzato sia ricompreso nell’area di posteggio autorizzata, possono accedere e sostare nella ZTL negli orari stabiliti dal Regolamento del mercato o dall’autorizzazione in loro possesso previa comunicazione dei numeri di targa al Centro Unico Permessi.  Nei casi in cui il veicolo al seguito sia utilizzato solo per il carico e scarico delle merci o delle attrezzature necessarie alla vendita, potrà essere rilasciata autorizzazione per l’accesso e la sosta nella ZTL nella fascia oraria 6-20 secondo le prescrizioni riportate nel titolo autorizzatorio. Qualunque variazione degli orari rispetto alle prescrizioni riportate nel titolo autorizzatorio per cause impreviste dovrà essere tempestivamente comunicata al Centro Unico Permessi.  Tutti gli operatori di commercio su area pubblica dovranno fornire annualmente il numero di targa al Centro Unico Permessi.  Nel caso degli “spuntisti”, che potranno accedere nella ZTL solo in seguito all’assegnazione del posteggio, questi dovranno di volta in volta provvedere, entro 48 ore dall’ingresso in ZTL, tramite l’ausilio della Polizia Commerciale, o personalmente qualora questa non fosse presente, alla comunicazione dell’avvenuto ingresso in ZTL per l’occupazione del posto liberato. ART.15 AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI Per l’allestimento e l’organizzazione di manifestazioni possono essere rilasciati titoli giornalieri purché gli orari e le condizioni del titolo siano strettamente correlati alle prescrizioni contenute nelle Delibere di Giunta che autorizzano la manifestazione.  In quest'ultimo caso la validità del titolo potrà essere estesa fino ad un massimo di 7 giorni. TITOLO IV – PERSONE DISABILIART.16 ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE Contestualmente al rilascio del contrassegno invalidi CUDE (di cui all’art 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada), il titolare potrà comunicare, su apposito modulo, le targhe dei veicoli ad egli in uso (fino ad un numero massimo di 2 con esclusione di veicoli commerciali e motoveicoli) che verranno inserite nella “lista bianca”.  I motocicli potranno essere inseriti in lista bianca solo se di proprietà del disabile che deve avere patente di guida specifica per la conduzione.  I disabili che accedono alla Zona a Traffico Limitato **saltuariamente** **e/o in eccedenza alla seconda targa**, devono comunicare al Centro Unico Permessi, **entro le 48 ore successive al transito**, il modello e la targa dell'auto, indicando i varchi di accesso utilizzati. TITOLO V – VALIDITA’ DELLA AUTORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI VARIE  * + 1. **ART. 17 VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI**   Il titolare ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.  L’Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione, si procederà all’avvio del procedimento finalizzato alla revoca d’ufficio.   * + 1. **ART. 18 TARIFFE**  Criteri di articolazione ed uso dei proventi corrispondenti In linea generale, salvo le eccezioni di seguito evidenziate, tutte le autorizzazioni di accesso e circolazione in ZTL, indipendentemente dalla durata della loro validità, sono soggette al pagamento di una somma, da intendersi quale corrispettivo per acquisire il diritto ad accedere alla suddetta ZTL, sulla base di quanto previsto nell’art. 7 del D.L.vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada), ove è fatto esplicito riferimento alla possibilità per i comuni di “*subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma”*.  Detta tariffa verrà determinata con apposito atto di Giunta.  Il mancato pagamento della tariffa determina l’archiviazione dell’istanza propedeutica al rilascio dell’autorizzazione.  I **criteri generali di articolazione delle tariffe,** per le diverse tipologie di utenti ed aventi diritto alle autorizzazioni, sono determinati secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 luglio 1997, n° 3816.  In particolare, viene disposto che, al fine di favorire la maggiore equità ed efficienza nell’utilizzo del suolo pubblico compreso nelle aree classificate come ZTL, la determinazione quantitativa del livello tariffario dovrà essere stabilita in modo da:   * effettuare una distinzione tra la categoria dei residenti (e dei domiciliati ad essa equiparati) e di tutte le altre categorie di utenti che accedono con veicoli a motore alla ZTL per motivi di carattere professionale o per esigenze lavorative; * riequilibrare le situazioni di utilizzo del suolo pubblico, in modo da disincentivare il parcheggio su strada di veicoli a motore appartenenti a privati che risultino nelle condizioni di poter disporre di aree di ricovero e sosta dei propri mezzi esterne alle sedi stradali pubbliche e non ne facciano utilizzo, al fine di limitare la sottrazione di spazi pubblici per altri beneficiari della sosta, attesa la oggettiva scarsità delle possibili aree di sosta disponibili nella ZTL; * limitare – attraverso l’imposizione di un opportuno pagamento – la circolazione dei veicoli appartenenti a non residenti in ZTL o AP che potendo beneficiare – a qualunque titolo - di aree di parcheggio su aree private (ancorché non adibite a uso pubblico, quali le autorimesse) vanno ad incrementare i flussi di traffico e sottraggono indirettamente possibili aree di sosta ai residenti in ZTL, inducendo eventualmente anche una distorsione nell’offerta del mercato della sosta; * incentivare gli utenti che utilizzano veicoli a basso impatto ambientale; * disincentivare gli operatori commerciali che utilizzano veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 ton; * suddividere gli ingressi per determinate categorie di veicoli “operativi” in 5 fasce orarie (6.00-11.00, 11.00-15.00, 15.00-19.00, 19.00-24.00, 24.00-06.00), con possibilità di scegliere al massimo 2 fasce (escludendo la contemporaneità di quelle centrali F2 e F3), differenziandone il costo al fine di incentivare la circolazione in ZTL dei veicoli “operativi” in fasce orarie in cui è limitata la presenza di pedoni e turisti.   Con riferimento a quanto sopra indicato, si stabilisce che la tariffazione potrà essere applicata alle seguenti autorizzazioni:   * + autorizzazione di tipo **A** limitatamente a quelle i cui titolari dispongono di spazi privati all’interno di ZTL e AP e non vi ricorrono per ricoverare il proprio autoveicolo; * autorizzazione di tipo **AG2**, con esclusione dei permessi AG2 rilasciati ai residenti nelle strade corridoio limitatamente al settore di appartenenza e di coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento in qualità di proprietario o con un grado di parentela e affini rispetto al proprietario, salvo che la disponibilità delle aree derivi da contratti di affitto; * autorizzazioni di tipo **A**, **AD**, **AG1** e **AG2** **per ogni targa ulteriore alla prima aggiunta allo stesso permesso, entro i limiti massimi consentiti**; * autorizzazione di tipo **F1**; * autorizzazione di tipo **F2**; * autorizzazione di tipo **F3**; * autorizzazione di tipo **F4**; * autorizzazione di tipo **F6**; * autorizzazione di tipo **F7,** eccetto enti e aziende per lo svolgimento di compiti di carattere istituzionale, i medici di base convenzionati con il S.S.N., pediatri (con ambulatorio all’interno della ZTL o fuori ZTL), i medici iscritti all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi e i medici veterinari con ambulatorio all’interno della ZTL o AP, le associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, coloro che prestano assistenzaa famigliari non autosufficienti, le associazioni di volontariato per la tutela degli animali, i titolari di alberghi e strutture ricettive aventi sede all’interno della ZTL e delle AP per il carico scarico bagagli dei propri clienti.   Si stabilisce inoltre che:   * per la categoria dei residenti in AP o ZTL che dispongono di spazi privati e non vi ricorrono per ricoverare il proprio autoveicolo e i titolari di autorizzazione di tipo AG2 sia stabilita una tariffa su base annua compresa tra 150 € e 350 €. * per la categoria dei titolari di permessi AG2, non residenti, che usufruiscono di spazi privati di parcheggio presso gli enti e/o le ditte di cui sono dipendenti la tariffa di accesso prevista sarà ridotta del 70% (ed eventualmente in proporzione alla durata di effettivo utilizzo) trattandosi di autorizzazioni al semplice transito, purché detti titolari non risiedano entro l’area delimitata dal perimetro delle mura; * per i titolari dei permessi di tipo A, AD, AG1 e AG2, per ogni targa ulteriore alla prima aggiunta allo stesso permesso (entro il numero massimo di 5 targhe ammissibili), potrà essere stabilita una tariffa da 0 a 50 €; * per le restanti autorizzazioni soggette a tariffazione sopraindicate, la tariffa su base annua sia compresa tra 60 e 500 €. Nel caso di utilizzo di veicoli ibridi (alimentazione elettrica+motore termico), è prevista una riduzione della tariffa che può andare dall’80% al 40%. Nel caso di utilizzo di veicoli alimentati a metano e gpl, è prevista una riduzione della tariffa che può andare dal 50% al 25%. La riduzione per i veicoli a ridotte emissioni potrà essere riconosciuta solo qualora gli estremi del/i veicolo/i a ridotte emissioni inquinanti siano contenuti in un permesso che contenga esclusivamente tale tipologia di mezzi. Qualora durante il periodo di validità dell’autorizzazione si dia luogo alla sostituzione sulle autorizzazioni delle targhe dei veicoli autorizzati con altri a ridotte emissioni, tale cambiamento non determina alcuna riduzione sulla tariffa già pagata. Analogamente qualora durante il periodo di validità dell’autorizzazione si dia luogo alla sostituzione sulle autorizzazioni dei veicoli a basse emissioni con altri non con le stesse caratteristiche, tale cambiamento non determina il diritto per l’Amministrazione di introitare una tariffa differenziale. * Tutte le richieste di cambio targa e di duplicati dei permessi potranno essere soggette al pagamento di una tariffa i cui importi verranno determinati con apposito Atto della Giunta Comunale; * **I veicoli elettrici appartenenti a qualsiasi categoria degli aventi diritto possono accedere in tutte le fasce orarie a titolo gratuito.**   Al fine di contenere l’utilizzo delle autorizzazioni di carattere temporaneo e dei titoli per l’accesso giornalieri, la determinazione della tariffa corrispondente a tali tipologie assumerà come criterio di proporzionalità i seguenti valori rispetto alla tariffa annua:   * 1:12 – 1:15 nel caso dei titoli per l’accesso giornalieri (se previsti). Il valore minimo per i veicoli a basso impatto ambientale non potrà essere inferiore ad 1 euro, fatta eccezione per i veicoli elettrici per i quali non è prevista alcuna tariffazione. * Sono previsti titoli per l’accesso giornaliero con una tariffa che non dipende dall’alimentazione del veicolo e dalle fasce orarie d’accesso e che potranno essere rilasciati ad utenti che non appartengono a nessuna categoria. Tale titolo avrà una tariffa tale da contenerne al massimo l’utilizzo e che sarà compresa tra 20 € e 30 € al giorno. * 1:4 nel caso dei permessi di tipo temporaneo (se previsti).   + 1. **ART.19 MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITA’ E RINNOVI**   In caso di rinnovo o qualora in corso di validità dei Permessi ZTL e dei Permessi Sosta si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà contattare il Centro Unico Permessi, per l’aggiornamento dei dati tramite l’interfaccia web o personalmente attraverso il caricamento o la presentazione dei documenti richiesti.  In caso di smarrimento o sottrazione del Ferrara Pass, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previo pagamento ed esibizione di autocertificazione. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell’autorizzazione deteriorata.  L’importo del duplicato verrà determinato con apposito atto della Giunta Comunale.  L’Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla zona a traffico limitato con apposita Ordinanza sindacale; in tal caso ciò verrà comunicato ai titolari dell’autorizzazione, senza costi per l’utente.  L’istanza di rinnovo di un Permesso ZTL permanente o di un Permesso Sosta può essere revocata entro 30 giorni dall’avvenuta richiesta previa comunicazione all’utente.  Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la scadenza della stessa e sarà unico responsabile di sanzioni in caso di mancato rinnovo.   * + 1. **ART.20 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**   L’eventuale rigetto dell’istanza di rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda in caso di autorizzazioni permanenti.  Il rilascio delle autorizzazioni speciali per enti, aziende pubbliche e compiti istituzionali (vedi art. 13 punti 4, 5 e 6), nonché di tutte le autorizzazioni ad esse assimilabili (in quanto non incluse tra le tipologie indicate nel presente Regolamento e tuttavia oggettivamente motivate da esigenze di interesse pubblico non contemplate in questa disciplina regolamentare), è soggetto alla ratifica dell’apposita Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 21.   * + 1. **ART. 21 COMMISSIONE TECNICA**   **Composizione**:  è costituita dai seguenti membri:   * Dirigente del Servizio~~,~~ Mobilità, Traffico e Sosta, che ne è anche Presidente, * Comandante del Corpo Polizia Locale o suo delegato, * Responsabile del Centro Unico Permessi.   **Funzioni:**  La Commissione Tecnica è autorizzata ad esprimersi sul diniego motivato al rilascio di Permesso ZTL o Permesso Sosta, di cui l’interessato faccia richiesta entro 30 giorni dal ricevimento.  La Commissione Tecnica può altresì rilasciare pareri anche su richiesta del responsabile del Centro Unico Permessi.  La Commissione Tecnica procederà con cadenza periodica, non superiore a mesi tre, all’esame delle richieste rientranti nelle fattispecie indicate nei commi precedenti.  La Commissione Tecnica potrà effettuare verifiche avvalendosi del parere di soggetti esterni all’amministrazione per valutare le richieste.  Avverso il diniego espresso dalla Commissione Tecnica è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni decorrenti da quello in cui il richiedente ne ha avuto conoscenza.   * + 1. **ART. 22 FERRARA PASS: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI**   I dati contenuti nei Ferrara Pass, rilasciati ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo degli stessi, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo dell'Area Pedonale, della Zona a Traffico Limitato e dei Settori; tali dati vengono trattati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2016/679 noto con la sigla GDPR; i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.  Tutti i Pass, su cui saranno caricate le autorizzazioni di cui ha diritto il richiedente, dovranno essere sempre esposti, col fronte visibile e leggibile dall’esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo. Tali contrassegni riporteranno sul fronte il numero di identificazione e il Qr code, sul retro alcune istruzioni generali sul loro utilizzo e all’interno sarà contenuto il dispositivo Tag Rfid. La mancata esposizione dei permessi all’interno del parabrezza dell’autovettura, o la non validità degli stessi - rilevata dagli operatori addetti al controllo - costituirà violazione delle normative in materia di sosta e circolazione previste dagli articoli 7, 157, 158 del Codice della Strada e comporterà l’applicazione della relativa sanzione o quella prevista dall’art. 23 del presente Regolamento.  Sono esenti dall’esposizione i titolari di permessi di veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell’abitacolo (es. motocicli, ciclomotori).  In caso di limitazioni temporali di sosta è obbligatorio l’uso del disco orario.  Il Ferrara Pass deve sempre essere presente sul veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell’art.12 del Codice della Strada.  Il venir meno, durante il periodo di validità dell’autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con l’obbligo della restituzione al Centro Unico Permessi e conseguente eliminazione dalla lista bianca.   * + 1. **ART. 23 SANZIONI**   Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.  La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all’interno delle AP e delle ZTL, comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo I, V e VI, Capo I del codice stesso.  L’introduzione del controllo automatico degli accessi alla ZTL si integra, e non si sostituisce, a quello effettuato dagli operatori di Polizia Stradale ai sensi dell’art.12 del Codice della Strada.  Attraverso i varchi elettronici degli accessi, potranno essere elevate delle sanzioni così come previsto dall’art. 201, comma 1 lett. g) del Codice della Strada.  Il transito di attraversamento nella ZTL al solo fine di abbreviare un tragitto, benché l’autorizzazione non sia limitata a percorsi determinati, è sanzionata come circolazione non autorizzata.  È vietato l’uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L’inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell’autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.  Costituiscono violazioni regolamentari le ipotesi previste:   * [dall’art. 12](#_heading=h.25b2l0r), per omessa indicazione, da parte del titolare di autorizzazione “F6” che rientra nella categoria degli artigiani o di altre ditte che effettuano attività di manutenzione al domicilio del cliente, del luogo ove viene effettuato l’intervento; * dall'art. [22](#_heading=h.2r0uhxc) per mancata esposizione in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, nel lato anteriore del veicolo, del permesso ZTL o del permesso sosta; * dall’art. 22 per mancata esposizione del disco orario da attivare nel caso di limitazioni temporali della sosta.   Le sanzioni amministrative e pecuniarie da applicarsi a ciascuna fattispecie sopra previste sono stabilite nel rispetto dei limiti edittali dell’art. 7bis del D.L.vo 267/2000, e prevista da una Delibera di Giunta Comunale, giusta la disposizione dell’art. 16 comma 2 della Legge 689/1981.  Contro i verbali di accertamento per le suddette violazioni regolamentari è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di 30 giorni dall'accertamento o notifica della violazione secondo le norme previste dal Capo I, sezione I e II legge n.689 del 24/11/81. TITOLO VI – NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGOREART. 24 INTRODUZIONE DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO FERRARA PASS **Adozione dei Ferrara Pass (tecnologia RFID):**  Il Comune di Ferrara ha in previsione un’implementazione graduale dei varchi di accesso alla ZTL mediante l’installazione di tecnologia Rfid finalizzata al rilevamento dei veicoli sia all’ingresso che all’uscita delle ZTL. Le antenne Rfid installate sui varchi di accesso e uscita dalla ZTL rilevano i TAG Rfid situati all’interno del Ferrara Pass.  **Modalità di controllo dei contrassegni elettronici:**  In ottemperanza alle attuali norme vigenti in materia di controllo elettronico degli accessi in ZTL ed in particolare dalle disposizioni di cui al DPR 250/1999 e ss.mm.ii. la circolazione sarà così controllata:   1. gli ingressi in ZTL saranno sottoposti all’accertamento elettronico della targa tramite i varchi elettronici e al successivo abbinamento con il TAG Rfid letto dal sistema; 2. le uscite dalle ZTL saranno sottoposte alla sola lettura del TAG Rfid per verificare che siano avvenute entro l’orario predisposto dalla presente disciplina; 3. la presenza contemporanea dei veicoli presenti, così come da limite stabilito dalle autorizzazioni rilasciate, tramite l’incrocio dei dati tra gli ingressi rilevati dai varchi e le uscite rilevate attraverso il TAG Rfid.   Salvo quanto diversamente specificato, le sanzioni alle violazioni delle disposizioni concernenti gli orari di accesso e di uscita dalla ZTL dei veicoli e di qualsiasi disposizione nel presente Regolamento saranno definiti con separato provvedimento della Giunta. ART. 25 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorizzazioni saranno rilasciate secondo le disposizioni in esso contenute.  I permessi rilasciati in vigenza del precedente regolamento avranno vita fino alla loro naturale scadenza e saranno progressivamente sostituiti con il Ferrara Pass munito di TAG Rfid di tipo passivo per il riconoscimento dei veicoli.  I permessi senza scadenza, rilasciati in vigenza del precedente regolamento, saranno progressivamente sostituiti secondo modalità stabilite dal Centro Unico Permessi.  Qualora l'amministrazione comunale, per il rilascio delle autorizzazioni oggetto del presente regolamento si avvalga del servizio di società esterna, essa Amministrazione si riserva di effettuare controlli periodici, anche presso la sede della società, al fine di verificare la corretta applicazione della presente delibera e degli atti ad essa correlati.  In ogni caso dovrà prevedersi la possibilità di mantenere in capo alla Polizia Locale la visualizzazione degli archivi relativi alle autorizzazioni rilasciate, al fine dell’espletamento delle attività di propria competenza.  Le autorizzazioni di tipo A relative ai veicoli di tipologia L1 e L3 saranno rilasciate quando l’Amministrazione comunale riserverà aree di sosta a questi veicoli all’interno della ZTL. | *Validità dei permessi Sosta.*  fino al permanere della residenza o domicilio. Per gli utilizzatori di autovetture in uso esclusivo (sia residenti che domiciliati), durata 1 anno (o comunque non oltre la durata dell’uso esclusivo). ART. 10 AUTORIZZAZIONI SCUOLE Si tratta di autorizzazioni che consentono l’accesso, il transito e la sosta in ZTL a **persone che accompagnano o riprendono i minori di anni 14 presso asili nido, scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e centri estivi** situati all’interno della ZTL. Può essere rilasciato un solo contrassegno per famiglia associato ad un numero massimo di 2 targhe.  Il permesso di tipologia **SCUOLE avrà validità a seconda degli orari di ingresso/uscita degli alunni dalla scuola e nei giorni di apertura della scuola.**  L’autorizzazione consente il transito nella zona dove è collocato l’istituto scolastico/centro estivo, secondo il percorso più breve, e la sosta nei pressi dell’istituto scolastico/centro estivo per massimo 30 minuti con l’esposizione obbligatoria del disco orario. Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione **L’istituto scolastico** deve accreditarsi per ottenere l’autorizzazione e provvedere all’inserimento dei dati dei singoli utenti accompagnatori dei minori e dei dati dei veicoli in uso, nonché il periodo di validità del permesso per accedere in ZTL.  **Validità autorizzazione permanente**: 1 anno scolastico;  **Validità autorizzazione temporanea**: non oltre 90 giorni.  **Validità autorizzazione per l’accesso giornaliero:** come prevista [dall'art. 4 lett.c](#_heading=h.3q5sasy). TITOLO III –OPERATORI COMMERCIALI, ARTIGIANI E ALTRIART. 11 AUTORIZZAZIONI TIPO F1, F2, F3, F4, F5 - OPERATORI COMMERCIALI Le autorizzazioni sono suddivise per fasce orarie e consentono il transito e la sosta nella ZTL, con l'esclusione delle aree destinate al commercio su area pubblica:  **F1** - 06.00 - 11.00 (tariffa base)  **F2** - 11.00 – 15.00 (tariffa maggiorata)  **F3** - 15.00 - 19.00 (tariffa maggiorata)  **F4** 19.00 – 24.00 (tariffa base)  **F5** 24.00 – 06.00 (gratuita).  Ogni operatore ha la possibilità di scegliere fino ad un massimo di 2 fasce orarie tra quelle sopra elencate. Le fasce F2 ed F3 non possono essere scelte contemporaneamente.  L’accesso alla ZTL Duomo, secondo le modalità previste da apposita Ordinanza, può avvenire solo con autorizzazioni giornaliere fatta eccezione per gli operatori che dimostrano di avere necessità di accessi frequenti e regolari.  Agli operatori che dimostrano di avere necessità di accessi frequenti e regolari sarà concesso l’accesso in ZTL Duomo, con il seguente criterio:  un’autorizzazione permanente per la ZTL Duomo ogni cinque veicoli, per un massimo di quattro autorizzazioni.   | **veicoli** | **autorizzazioni permanenti per la ZTL Duomo** | | --- | --- | | 0-5 | 1 | | 6-10 | 2 | | 11-15 | 3 | | 16—->n | 4 |   Le autorizzazioni di tipo F1, F2, F3, F4, F5 - OPERATORI COMMERCIALI vengono rilasciate:   * agli **operatori commerciali che devono trasportare merci con origine o destinazione in ZTL**; * ai clienti delle attività commerciali situate in ZTL per il trasporto di merci ingombranti presentando copia del documento attestante l’avvenuto acquisto; * agli **istituti di credito;** * agli **agenti di commercio** compresi i procacciatori di affari, iscritti agli Albi e Registri delle C.C.I.A.A. esclusivamente per il trasporto di campionario voluminoso o ingombrante ovvero campionario di preziosi, con esclusione di coloro che operano su catalogo o simili.   Le autorizzazioni sono valide tutti i giorni feriali e consentono la sosta su strada per un tempo massimo di 90 minuti per ogni fascia autorizzata, con esposizione obbligatoria del disco orario, con esclusione delle aree riservate ai residenti o ad altre categorie di veicoli, fatti salvi ulteriori divieti. Il numero di autorizzazioni rilasciabili è una per ciascun esercizio o attività.  Per gli operatori del commercio su area pubblica si rimanda all’art. 14 del presente Regolamento. Validità dell'autorizzazione **Validità autorizzazione permanente**: 1 anno.  **Validità autorizzazione temporanea**: non oltre 90 giorni.  **Validità autorizzazione per l’accesso giornaliero**: come prevista dall'[art.4 lett.c](#_heading=h.3q5sasy)). ART. 12 AUTORIZZAZIONE TIPO F6 - ARTIGIANI Consente l’accesso, il transito e la sosta in ZTL e AP (se espressamente indicato nell’Ordinanza sindacale dell’AP) con esclusione delle aree destinate al commercio su area pubblica nell’unica fascia oraria:  **F6** - 06.00 - 20.00  Tale autorizzazione, valida i giorni feriali, viene rilasciata alla seguente categoria di operatori:   * **Artigiani ed altre ditte che effettuano** **attività di manutenzione al domicilio del cliente**. L’autorizzazione ha validità per tutti i giorni feriali e consente la sosta su strada per un tempo massimo di 90 minuti con esposizione obbligatoria del disco orario e dovrà essere sempre obbligatoriamente accompagnata da un foglio di adeguate dimensioni dal quale risulti, perfettamente leggibile al controllo, l’indirizzo presso cui l’attività è svolta. Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili, da effettuarsi al di fuori degli orari e giorni autorizzati~~,~~ il titolare dell’autorizzazione dovrà inoltre comunicare al Centro Unico Permessi, entro le 48 ore successive al transito, l’accesso non autorizzato in ZTL. Per le ditte di cui sopra aventi sede nella ZTL, l’autorizzazione di cui al presente articolo ha validità anche per la sosta, da effettuarsi nelle immediate vicinanze della sede stessa e nel solo settore di appartenenza, qualora non sia effettivamente possibile il ricovero in area privata e ove sia consentito dalla segnaletica e comunque limitatamente ad un massimo di due veicoli per ditta. Per le categorie dei soli manutentori di impianti gas e termoelettrici è inoltre prevista la possibilità di sosta, durante gli interventi, anche negli spazi riservati ai residenti della ZTL e dei Settori identificati da apposita segnaletica verticale. * **Imprese o privati che effettuano** **traslochi**: l’autorizzazione consente il transito nella ZTL o in AP, con l'esclusione delle aree di mercato, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. L’autorizzazione ha validità per tutti i giorni feriali e consente la sosta su strada per un tempo massimo di 90 minuti con esposizione obbligatoria del disco orario; se in possesso della concessione di occupazione di suolo pubblico il tempo sarà indicato su quest’ultima. * Veicoli in uso a corrieri che effettuano **trasporto di medicinali**. L’autorizzazione ha validità per tutti i giorni feriali e consente la sosta su strada per un tempo massimo di 45 minuti con esposizione obbligatoria del disco orario.   L’accesso alla ZTL Duomo, secondo le modalità previste da apposita Ordinanza, può avvenire solo con autorizzazioni giornaliere fatta eccezione per gli operatori che dimostrano di avere necessità di accessi frequenti e regolari, previa presentazione di idonea documentazione.  *Validità dell'autorizzazione*  **Validità autorizzazione permanente**: 1 anno.  **Validità autorizzazione temporanea**: non oltre 90 giorni.  **Validità autorizzazione per l’accesso giornaliero:** come prevista [dall'art. 4 lett.c](#_heading=h.3q5sasy)). ART. 13 AUTORIZZAZIONE TIPO F7 - ALTRE Consente l’accesso, il transito e la sosta in ZTL e AP (se espressamente indicato nell’Ordinanza sindacale dell’AP) nell’unica fascia oraria:  **F7** - 0.00 -24.00  Tale autorizzazione vale tutti i giorni e viene rilasciate alle seguenti categorie di operatori:   1. **Onoranze funebri**; 2. **Istituti privati di vigilanza o Agenzie investigative**, per lo svolgimento dei compiti loro affidati, ……………………………………… ………………ognuna delle quali riportante non più di 5 targhe di veicoli; 3. **Titolari di attività che prevedano la** **consegna delle merci a domicilio** **del cliente** (pasticcerie, pizzerie, gastronomie, piante e fiori, ecc.). A queste ditte possono essere rilasciati un numero massimo di 2 autorizzazioni, ognuna delle quali riportante non più di 5 targhe di veicoli. Inoltre, nel caso che l’attività utilizzi per il trasporto delle merci anche o solamente i ciclomotori, possono essere rilasciate ulteriori autorizzazioni: in numero massimo di 4, ognuna riportante un solo ciclomotore, se la ditta ha sede all’interno della ZTL; una autorizzazione solamente, riportante un solo ciclomotore, se la ditta ha sede fuori dalla ZTL. Qualora il servizio di consegna a domicilio sia riferito a generi alimentari, ed effettuato con autoveicoli, l'autorizzazione sarà rilasciata previo possesso della prescritta autorizzazione sanitaria. 4. **Enti civili, militari e religiosi, aziende che svolgono attività di pubblico servizio** che hanno esigenze operative continuative e/o di **pronto intervento**, **o per compiti di carattere istituzionale.** Si tratta di permessi rilasciabili per il solo svolgimento di attività di servizio debitamente e motivatamente autorizzate, nella misura indicativa di 3 per ente, con un massimo di 5 targhe per ogni contrassegno, comunque concordate nell’ambito della Commissione Tecnica di cui all’art. 21. La sosta è consentita nei giorni feriali e festivi senza limiti di orario e di durata e per comprovati motivi di servizio, secondo quanto previsto dal D.Lvo 285/1992. Le autorizzazioni vengono rilasciate agli Enti per essere utilizzate sui veicoli riportanti, o non, il logo dell’Amministrazione cui appartengono. In caso di utilizzo di auto privata, alla domanda dovrà essere allegata un’autocertificazione nella quale si dichiara che tale auto verrà utilizzata unicamente per ragioni di servizio. 5. **Quotidiani locali ed emittenti televisive e radiofoniche aventi sede nel Comune di Ferrara.** Si tratta di permessi rilasciabili per il solo svolgimento di attività di servizio debitamente e motivatamente autorizzate, nella misura indicativa di 3 per quotidiano o emittente, comunque concordate nell’ambito della Commissione Tecnica di cui all’art. 21. La sosta è consentita nei giorni feriali e festivi senza limiti di orario e di durata e per comprovati motivi di servizio, secondo quanto previsto dal D.Lvo 285/1992. Le autorizzazioni vengono rilasciate per essere utilizzate sui veicoli riportanti, o non, il logo del mass media cui appartengono. In caso di utilizzo di auto privata, alla domanda dovrà essere allegata un’autocertificazione nella quale si dichiara che tale auto verrà utilizzata unicamente per ragioni di servizio. 6. **Soggetti che svolgono compiti istituzionali e di rappresentanza o magistrati** per l’espletamento delle attività di servizio. Il transito e la sosta sono consentiti nei giorni feriali e festivi senza limiti di orario e di durata. Hanno validità limitata alla durata dell’incarico istituzionale dei loro titolari:  * Sindaco e autoveicoli di rappresentanza del Comune e della Provincia di Ferrara, * Presidente Tribunale, Procuratore Capo e Sostituti presso il Tribunale e la Procura di Ferrara, * Magistrati assegnati al Tribunale di Ferrara, * Prefetto, * Questore di Ferrara, * Autorità Religiosa, * Comandante Provinciale Carabinieri, * Comandante Guardia di Finanza, * Comandante Aeronautica.  1. **Medici di base convenzionati con il S.S.N., pediatri convenzionati con il S.S.N.** (con ambulatorio all’interno della ZTL o fuori ZTL)**:**    * **~~i~~ medici iscritti all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**, e ~~i~~ **Medici Veterinari, fisioterapisti e gli infermieri professionali,** con ambulatorio all’interno della ZTL o AP per il transito e la sosta, senza limiti di orario, nei pressi dell’ambulatorio o del paziente visitato.   L’autorizzazione viene rilasciata al medico richiedente previa richiesta contenente i dati anagrafici dello stesso, l’indirizzo dell’ambulatorio, il numero di iscrizione all’ordine dei Medici, i dati dei veicoli. Qualora i professionisti di cui sopra dovessero utilizzare per urgenza un veicolo diverso da quello autorizzato, entro le 48 ore successive al transito devono comunicare al Centro Unico Permessi il modello e la targa del veicolo. In caso di sostituzione temporanea del medico, la richiesta di rilascio del permesso provvisorio deve avvenire, previa comunicazione al Centro Unico Permessi, a cura del medico sostituto.   * I **medici iscritti all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e i Medici Veterinari**, **fisioterapisti e gli infermieri professionali,** senza ambulatorio in ZTL, dovranno accreditarsi e per raggiungere un paziente domiciliato in ZTL devono comunicare entro le 48 ore dall’avvenuto accesso e sosta la targa del veicolo utilizzato.  1. **Associazioni di volontariato** che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili,, **coloro che prestano assistenza a persone non autosufficienti**, le **associazioni di volontariato per la tutela degli animali**, le **ditte che forniscono pasti al domicilio** degli anziani e nelle case di riposo, e simili. Per le associazioni di volontariato e per le ditte fornitrici, l’autorizzazione può essere concessa a condizione che i veicoli siano intestati alle stesse, ovvero che l’utilizzo del mezzo proprio sia espressamente autorizzato dall’associazione stessa. Nel caso di coloro che effettuano assistenza a propri familiari, l’autorizzazione sarà limitata al percorso necessario a raggiungere la residenza del famigliare non autosufficiente, previa presentazione al Centro Unico Permessi di un certificato medico comprovante la necessità di assistenza dello stesso. Per ogni persona da assistere potranno essere rilasciate al massimo due autorizzazioni indicanti le targhe di non più di 5 veicoli utilizzabili alternativamente. La sosta è consentita senza limitazioni di orario. 2. I titolari di **alberghi e strutture ricettive** aventi sede all’interno della ZTL e delle AP possono ottenere l’autorizzazione per il rilascio ai propri clienti di permessi utili per l’accesso e la sosta limitata al tempo strettamente necessario al carico – scarico bagagli**,** nelle immediate vicinanze del proprio esercizio, valide per tutto il periodo di permanenza del cliente.   Nel caso in cui la struttura disponga di propri posti auto, verrà rilasciata un’autorizzazione, per ciascun posto, a titolo gratuito, di tipologia AG2.  Il numero massimo dei virtual TAG assegnati a ciascuna struttura ricettiva, sarà il 10% in più rispetto al numero delle camere destinate agli ospiti e risultante dalla autorizzazione rilasciata dal SUAP. Qualora il 10% non risultasse essere un numero intero, questo sarà arrotondato al numero intero per eccesso.  (esempio: numero stanze 25 applicazione del 10% =2.5 virtual TAG 🡪 rilasciati 3 virtual TAG in più).  Nessun contrassegno è comunque rilasciabile,da parte del titolare dell’albergo o della struttura ricettiva nei periodi di chiusura dell’esercizio per ferie o altro motivo. Non sono autorizzabili i veicoli di proprietà del titolare, suoi famigliari e dei dipendenti.  Le autorizzazioni di tipo F7 sono valide tutti i giorni e consentono la sosta su strada per un tempo massimo di 90 minuti con esposizione del disco orario, eccetto gli autorizzati del punto 9 ai quali è consentita una sosta per un tempo massimo di 30 minuti e gli autorizzati dei punti 4, 5, 6, 7, 8 per i quali è consentita la sosta nei giorni feriali e festivi senza limiti di orario e di durata.  L’accesso alla ZTL Duomo, secondo le modalità previste da apposita Ordinanza, può avvenire solo con autorizzazioni giornaliere fatta eccezione per gli operatori che dimostrano di avere necessità di accessi frequenti e regolari, previa presentazione di idonea documentazione.  *Validità dell'autorizzazione per le categorie 1, 2 e 3*:  **Validità autorizzazione permanente**: 1 anno.  **Validità autorizzazione temporanea**: non oltre 90 giorni.  **Validità autorizzazione per l’accesso giornaliero:** come prevista [dall'art. 4 lett.c](#_heading=h.3q5sasy)).  *Validità dell'autorizzazione per le categorie 4, 5 e 6:*  Il rilascio è vincolato al parere della Commissione Tecnica, di cui al successivo [articolo 21](#_heading=h.1664s55), che può eccezionalmente prevedere il rilascio di autorizzazioni eccedenti i limiti numerici di cui sopra. Con delibera di Giunta potrà essere integrato l’elenco degli Enti ed Istituzioni ivi indicati.  Tali autorizzazioni hanno **validità 5 anni previo mantenimento dei requisiti e nel caso di titolari di incarichi istituzionali** (categoria 6)**, fino alla durata di tale incarico.**  *Validità dell'autorizzazione per le categorie 7 e 8:*  **Validità autorizzazione permanente**: categoria n. 7: anni 5 previo mantenimento dei requisiti; categoria n. 8: anni 1.  **Validità autorizzazione temporanea**: non oltre 90 giorni.  **Validità autorizzazione per l’accesso giornaliero:** come prevista [dall'art. 4 lett.c](#_heading=h.3q5sasy)).  *Validità dell'autorizzazione per la categoria 9 e procedimento di rilascio:*  **La direzione dell’albergo o di altra struttura ricettiva** deve accreditarsi per ottenere l’autorizzazione e provvedere all’inserimento dei dati dei veicoli in uso ai clienti, per il periodo di permanenza presso la struttura entro 48 (quarantotto) ore dall'arrivo del cliente.  La struttura ricettiva o l’albergo dovrà inoltre allegare un’autocertificazione attestante il numero delle camere destinate agli ospiti, risultanti dalla autorizzazione rilasciata dal SUAP.  Per il periodo autorizzato il veicolo del cliente esporrà apposito contrassegno riportante l’intestazione dell’albergo o della struttura ricettiva.  Il cliente che, a bordo del proprio veicolo, si rechi all’interno della ZTL (con esclusione delle AP) per recarsi presso un albergo o altra struttura ricettiva, dovrà accertarsi che la direzione dell’albergo o altra struttura ricettiva, entro la scadenza prevista dal precedente comma, provveda all’inserimento dei suoi dati nella piattaforma online.  Qualora la targa non venga trasmessa al Centro Unico Permessi il cliente sarà sottoposto all’applicazione della prevista sanzione.  **Validità:** anni cinque. ART.14 AUTORIZZAZIONE PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA Gli operatori del commercio su area pubblica all’interno della ZTL o AP, qualora il veicolo da loro utilizzato sia ricompreso nell’area di posteggio autorizzata, possono accedere e sostare nella ZTL negli orari stabiliti dal Regolamento del mercato o dall’autorizzazione in loro possesso previa comunicazione dei numeri di targa al Centro Unico Permessi.  Nei casi in cui il veicolo al seguito sia utilizzato solo per il carico e scarico delle merci o delle attrezzature necessarie alla vendita, potrà essere rilasciata autorizzazione per l’accesso e la sosta nella ZTL nella fascia oraria 6-20 secondo le prescrizioni riportate nel titolo autorizzatorio. Qualunque variazione degli orari rispetto alle prescrizioni riportate nel titolo autorizzatorio per cause impreviste dovrà essere tempestivamente comunicata al Centro Unico Permessi.  Tutti gli operatori di commercio su area pubblica dovranno fornire annualmente il numero di targa al Centro Unico Permessi.  Nel caso degli “spuntisti”, che potranno accedere nella ZTL solo in seguito all’assegnazione del posteggio, questi dovranno di volta in volta provvedere, entro 48 ore dall’ingresso in ZTL, tramite l’ausilio della Polizia Commerciale, o personalmente qualora questa non fosse presente, alla comunicazione dell’avvenuto ingresso in ZTL per l’occupazione del posto liberato.  Gli operatori del commercio su area pubblica all’interno della ZTL o AP, (espositori di mercatini ed eventi fieristici) nei casi in cui il veicolo al seguito sia utilizzato solo per il carico e scarico delle merci o delle attrezzature necessarie alla vendita, potrà essere rilasciata autorizzazione per l’accesso e la sosta per il carico/scarico nella ZTL nella fascia oraria F7. ART.15 AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI Per l’allestimento e l’organizzazione di manifestazioni possono essere rilasciati titoli giornalieri purché gli orari e le condizioni del titolo siano strettamente correlati alle prescrizioni contenute nelle Delibere di Giunta che autorizzano la manifestazione. TITOLO IV – PERSONE DISABILIART.16 ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE Contestualmente al rilascio del contrassegno invalidi CUDE (di cui all’art 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada), il titolare potrà comunicare, su apposito modulo, le targhe dei veicoli ad egli in uso (fino ad un numero massimo di 2 con esclusione di veicoli commerciali e motoveicoli) che verranno inserite nella “lista bianca”.  I motocicli potranno essere inseriti in lista bianca solo se di proprietà del disabile che deve avere patente di guida specifica per la conduzione.  I disabili che accedono alla Zona a Traffico Limitato **saltuariamente** **e/o in eccedenza alla seconda targa**, devono comunicare al Centro Unico Permessi, **entro le 48 ore successive al transito**, il modello e la targa dell'auto, indicando i varchi di accesso utilizzati. TITOLO V – VALIDITA’ DELLA AUTORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI VARIE  * + 1. **ART. 17 VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI**   Il titolare ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.  L’Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più i requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione, si procederà all’avvio del procedimento finalizzato alla revoca d’ufficio.   * + 1. **ART. 18 TARIFFE**  Criteri di articolazione ed uso dei proventi corrispondenti In linea generale, salvo le eccezioni di seguito evidenziate, tutte le autorizzazioni di accesso e circolazione in ZTL, indipendentemente dalla durata della loro validità, sono soggette al pagamento di una somma, da intendersi quale corrispettivo per acquisire il diritto ad accedere alla suddetta ZTL, sulla base di quanto previsto nell’art. 7 del D.L.vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada), ove è fatto esplicito riferimento alla possibilità per i comuni di “*subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma”*.  Detta tariffa verrà determinata con altro apposito atto.  Il mancato pagamento della tariffa determina l’archiviazione dell’istanza propedeutica al rilascio dell’autorizzazione.  I **criteri generali di articolazione delle tariffe,** per le diverse tipologie di utenti ed aventi diritto alle autorizzazioni, sono determinati secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 luglio 1997, n° 3816.  In particolare, viene disposto che, al fine di favorire la maggiore equità ed efficienza nell’utilizzo del suolo pubblico compreso nelle aree classificate come ZTL, la determinazione quantitativa del livello tariffario dovrà essere stabilita in modo da:   * effettuare una distinzione tra la categoria dei residenti (e dei domiciliati ad essa equiparati) e di tutte le altre categorie di utenti che accedono con veicoli a motore alla ZTL per motivi di carattere professionale o per esigenze lavorative; * riequilibrare le situazioni di utilizzo del suolo pubblico, in modo da disincentivare il parcheggio su strada di veicoli a motore appartenenti a privati che risultino nelle condizioni di poter disporre di aree di ricovero e sosta dei propri mezzi esterne alle sedi stradali pubbliche e non ne facciano utilizzo, al fine di limitare la sottrazione di spazi pubblici per altri beneficiari della sosta, attesa la oggettiva scarsità delle possibili aree di sosta disponibili nella ZTL; * limitare – attraverso l’imposizione di un opportuno pagamento – la circolazione dei veicoli appartenenti a non residenti in ZTL o AP che potendo beneficiare – a qualunque titolo - di aree di parcheggio su aree private (ancorché non adibite a uso pubblico, quali le autorimesse) vanno ad incrementare i flussi di traffico e sottraggono indirettamente possibili aree di sosta ai residenti in ZTL, inducendo eventualmente anche una distorsione nell’offerta del mercato della sosta; * incentivare gli utenti che utilizzano veicoli a basso impatto ambientale; * disincentivare gli operatori commerciali che utilizzano veicoli con massa pieno carico superiore a 3,5 ton; * suddividere gli ingressi per determinate categorie di veicoli “operativi” in 5 fasce orarie (6.00-11.00, 11.00-15.00, 15.00-19.00, 19.00-24.00, 24.00-06.00), con possibilità di scegliere al massimo 2 fasce (escludendo la contemporaneità di quelle centrali F2 e F3), differenziandone il costo al fine di incentivare la circolazione in ZTL dei veicoli “operativi” in fasce orarie in cui è limitata la presenza di pedoni e turisti.   Con riferimento a quanto sopra indicato, si stabilisce che la tariffazione potrà essere applicata alle seguenti autorizzazioni:   * + autorizzazione di tipo **A** limitatamente a quelle i cui titolari dispongono di spazi privati all’interno di ZTL e AP e non vi ricorrono per ricoverare il proprio autoveicolo; * autorizzazione di tipo **AG2**, con esclusione dei permessi AG2 rilasciati ai residenti nelle strade corridoio limitatamente al settore di appartenenza e di coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento in qualità di proprietario o con un grado di parentela e affini rispetto al proprietario, salvo che la disponibilità delle aree derivi da contratti di affitto; * autorizzazioni di tipo **A**, **AD**, **AG1** e **AG2** **per ogni targa ulteriore alla prima aggiunta allo stesso permesso, entro i limiti massimi consentiti**; * autorizzazione di tipo **F1**; * autorizzazione di tipo **F2**; * autorizzazione di tipo **F3**; * autorizzazione di tipo **F4**; * autorizzazione di tipo **F6**; * autorizzazione di tipo **F7,** eccetto enti e aziende per lo svolgimento di compiti di carattere istituzionale, i medici di base convenzionati con il S.S.N., pediatri (con ambulatorio all’interno della ZTL o fuori ZTL), i medici iscritti all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi e i medici veterinari con ambulatorio all’interno della ZTL o AP, le associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, coloro che prestano assistenzaa famigliari non autosufficienti, le associazioni di volontariato per la tutela degli animali, i titolari di alberghi e strutture ricettive aventi sede all’interno della ZTL e delle AP per il carico scarico bagagli dei propri clienti.   Si stabilisce inoltre che:   * per la categoria dei residenti in AP o ZTL che dispongono di spazi privati e non vi ricorrono per ricoverare il proprio autoveicolo e i titolari di autorizzazione di tipo AG2 sia stabilita una tariffa su base annua compresa tra 150 € e 350 €. * per la categoria dei titolari di permessi AG2, non residenti, che usufruiscono di spazi privati di parcheggio presso gli enti e/o le ditte di cui sono dipendenti la tariffa di accesso prevista sarà ridotta del 70% (ed eventualmente in proporzione alla durata di effettivo utilizzo) trattandosi di autorizzazioni al semplice transito, purché detti titolari non risiedano entro l’area delimitata dal perimetro delle mura; * per i titolari dei permessi di tipo A, AD, AG1 e AG2, per ogni targa ulteriore alla prima aggiunta allo stesso permesso (entro il numero massimo di 5 targhe ammissibili), potrà essere stabilita una tariffa da 0 a 50 €; * per le restanti autorizzazioni soggette a tariffazione sopraindicate, la tariffa su base annua sia compresa tra 60 e 500 €. Nel caso di utilizzo di veicoli ibridi (alimentazione elettrica+motore termico), è prevista una riduzione della tariffa che può andare dall’80% al 40%. Nel caso di utilizzo di veicoli alimentati a metano e gpl, è prevista una riduzione della tariffa che può andare dal 50% al 25%. La riduzione per i veicoli a ridotte emissioni potrà essere riconosciuta solo qualora gli estremi del/i veicolo/i a ridotte emissioni inquinanti siano contenuti in un permesso che contenga esclusivamente tale tipologia di mezzi. Qualora durante il periodo di validità dell’autorizzazione si dia luogo alla sostituzione sulle autorizzazioni delle targhe dei veicoli autorizzati con altri a ridotte emissioni, tale cambiamento non determina alcuna riduzione sulla tariffa già pagata. Analogamente qualora durante il periodo di validità dell’autorizzazione si dia luogo alla sostituzione sulle autorizzazioni dei veicoli a basse emissioni con altri non con le stesse caratteristiche, tale cambiamento non determina il diritto per l’Amministrazione di introitare una tariffa differenziale. * Tutte le richieste di cambio targa e di duplicati dei permessi potranno essere soggette al pagamento di una tariffa i cui importi verranno determinati con apposito Atto della Giunta Comunale; * **I veicoli elettrici appartenenti a qualsiasi categoria degli aventi diritto possono accedere in tutte le fasce orarie a titolo gratuito.**   Al fine di contenere l’utilizzo delle autorizzazioni di carattere temporaneo e dei titoli per l’accesso giornalieri, la determinazione della tariffa corrispondente a tali tipologie assumerà come criterio di proporzionalità i seguenti valori rispetto alla tariffa annua:   * 1:12 – 1:15 nel caso dei titoli per l’accesso giornalieri (se previsti). Il valore minimo per i veicoli a basso impatto ambientale non potrà essere inferiore ad 1 euro, fatta eccezione per i veicoli elettrici per i quali non è prevista alcuna tariffazione. * Sono previsti titoli per l’accesso giornaliero con una tariffa che non dipende dall’alimentazione del veicolo e dalle fasce orarie d’accesso e che potranno essere rilasciati ad utenti che non appartengono a nessuna categoria. Tale titolo avrà una tariffa tale da contenerne al massimo l’utilizzo e che sarà compresa tra 20 € e 30 € al giorno. Salvo che per i veicoli al seguito di Manifestazioni ed eventi la cui tariffa sarà ¼ di quella giornaliera con un massimo di 20 € a settimana a veicolo; * 1:4 nel caso dei permessi di tipo temporaneo (se previsti).   + 1. **ART.19 MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITA’ E RINNOVI**   In caso di rinnovo o qualora in corso di validità dei Permessi ZTL e dei Permessi Sosta si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà contattare il Centro Unico Permessi, per l’aggiornamento dei dati tramite l’interfaccia web o personalmente attraverso il caricamento o la presentazione dei documenti richiesti.  In caso di smarrimento o sottrazione del Ferrara Pass, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previo pagamento ed esibizione di autocertificazione. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell’autorizzazione deteriorata.  L’importo del duplicato verrà determinato con apposito atto della Giunta Comunale.  L’Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alla zona a traffico limitato con apposita Ordinanza sindacale; in tal caso ciò verrà comunicato ai titolari dell’autorizzazione, senza costi per l’utente.  L’istanza di rinnovo di un Permesso ZTL permanente o di un Permesso Sosta può essere revocata entro 30 giorni dall’avvenuta richiesta previa comunicazione all’utente.  Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a verificare la scadenza della stessa e sarà unico responsabile di sanzioni in caso di mancato rinnovo.   * + 1. **ART.20 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**   L’eventuale rigetto dell’istanza di rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della domanda in caso di autorizzazioni permanenti.  Il rilascio delle autorizzazioni speciali per enti, aziende pubbliche e compiti istituzionali (vedi art. 13 punti 4, 5 e 6), nonché di tutte le autorizzazioni ad esse assimilabili (in quanto non incluse tra le tipologie indicate nel presente Regolamento e tuttavia oggettivamente motivate da esigenze di interesse pubblico non contemplate in questa disciplina regolamentare), è soggetto alla ratifica dell’apposita Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 21.   * + 1. **ART. 21 COMMISSIONE TECNICA**   **Composizione**:  è costituita dai seguenti membri:   * Dirigente del Servizio~~,~~ Mobilità, Traffico e Sosta, che ne è anche Presidente, * Comandante del Corpo Polizia Locale o suo delegato, * Responsabile del Centro Unico Permessi.   **Funzioni:**  La Commissione Tecnica è autorizzata ad esprimersi sul diniego motivato al rilascio di Permesso ZTL o Permesso Sosta, di cui l’interessato faccia richiesta entro 30 giorni dal ricevimento.  La Commissione Tecnica può altresì rilasciare pareri anche su richiesta del responsabile del Centro Unico Permessi.  La Commissione Tecnica procederà con cadenza periodica, non superiore a mesi tre, all’esame delle richieste rientranti nelle fattispecie indicate nei commi precedenti.  La Commissione Tecnica potrà effettuare verifiche avvalendosi del parere di soggetti esterni all’amministrazione per valutare le richieste.  Avverso il diniego espresso dalla Commissione Tecnica è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni decorrenti da quello in cui il richiedente ne ha avuto conoscenza.   * + 1. **ART. 22 FERRARA PASS: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI**   I dati contenuti nei Ferrara Pass, rilasciati ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo degli stessi, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo dell'Area Pedonale, della Zona a Traffico Limitato e dei Settori; tali dati vengono trattati secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2016/679 noto con la sigla GDPR; i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.  Tutti i Pass, su cui saranno caricate le autorizzazioni di cui ha diritto il richiedente, dovranno essere sempre esposti, col fronte visibile e leggibile dall’esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo. Tali contrassegni riporteranno sul fronte il numero di identificazione e il Qr code, sul retro alcune istruzioni generali sul loro utilizzo e all’interno sarà contenuto il dispositivo Tag Rfid. La mancata esposizione dei permessi all’interno del parabrezza dell’autovettura, o la non validità degli stessi - rilevata dagli operatori addetti al controllo - costituirà violazione delle normative in materia di sosta e circolazione previste dagli articoli 7, 157, 158 del Codice della Strada e comporterà l’applicazione della relativa sanzione o quella prevista dall’art. 23 del presente Regolamento.  Sono esenti dall’esposizione i titolari di permessi di veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell’abitacolo (es. motocicli, ciclomotori).  In caso di limitazioni temporali di sosta è obbligatorio l’uso del disco orario.  Il Ferrara Pass deve sempre essere presente sul veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell’art.12 del Codice della Strada.  Il venir meno, durante il periodo di validità dell’autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con l’obbligo della restituzione al Centro Unico Permessi e conseguente eliminazione dalla lista bianca.   * + 1. **ART. 23 SANZIONI**   Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.  La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all’interno delle AP e delle ZTL, comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo I, V e VI, Capo I del codice stesso.  L’introduzione del controllo automatico degli accessi alla ZTL si integra, e non si sostituisce, a quello effettuato dagli operatori di Polizia Stradale ai sensi dell’art.12 del Codice della Strada.  Attraverso i varchi elettronici degli accessi, potranno essere elevate delle sanzioni così come previsto dall’art. 201, comma 1 lett. g) del Codice della Strada.  Il transito di attraversamento nella ZTL al solo fine di abbreviare un tragitto, benché l’autorizzazione non sia limitata a percorsi determinati, è sanzionata come circolazione non autorizzata.  È vietato l’uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L’inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell’autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l’applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.  Costituiscono violazioni regolamentari le ipotesi previste:   * [dall’art. 12](#_heading=h.25b2l0r), per omessa indicazione, da parte del titolare di autorizzazione “F6” che rientra nella categoria degli artigiani o di altre ditte che effettuano attività di manutenzione al domicilio del cliente, del luogo ove viene effettuato l’intervento; * dall'art. [22](#_heading=h.2r0uhxc) per mancata esposizione in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, nel lato anteriore del veicolo, del permesso ZTL o del permesso sosta; * dall’art. 22 per mancata esposizione del disco orario da attivare nel caso di limitazioni temporali della sosta.   Le sanzioni amministrative e pecuniarie da applicarsi a ciascuna fattispecie sopra previste sono stabilite nel rispetto dei limiti edittali dell’art. 7bis del D.L.vo 267/2000, e prevista da una Delibera di Giunta Comunale, giusta la disposizione dell’art. 16 comma 2 della Legge 689/1981.  Contro i verbali di accertamento per le suddette violazioni regolamentari è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di 30 giorni dall'accertamento o notifica della violazione secondo le norme previste dal Capo I, sezione I e II legge n.689 del 24/11/81. TITOLO VI – NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGOREART. 24 INTRODUZIONE DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO FERRARA PASS **Adozione dei Ferrara Pass (tecnologia RFID):**  Il Comune di Ferrara ha in previsione un’implementazione graduale dei varchi di accesso alla ZTL mediante l’installazione di tecnologia Rfid finalizzata al rilevamento dei veicoli sia all’ingresso che all’uscita delle ZTL. Le antenne Rfid installate sui varchi di accesso e uscita dalla ZTL rilevano i TAG Rfid situati all’interno del Ferrara Pass.  **Modalità di controllo dei contrassegni elettronici:**  In ottemperanza alle attuali norme vigenti in materia di controllo elettronico degli accessi in ZTL ed in particolare dalle disposizioni di cui al DPR 250/1999 e ss.mm.ii. la circolazione sarà così controllata:   1. gli ingressi in ZTL saranno sottoposti all’accertamento elettronico della targa tramite i varchi elettronici e al successivo abbinamento con il TAG Rfid letto dal sistema; 2. le uscite dalle ZTL saranno sottoposte alla sola lettura del TAG Rfid per verificare che siano avvenute entro l’orario predisposto dalla presente disciplina; 3. la presenza contemporanea dei veicoli presenti, così come da limite stabilito dalle autorizzazioni rilasciate, tramite l’incrocio dei dati tra gli ingressi rilevati dai varchi e le uscite rilevate attraverso il TAG Rfid.   Salvo quanto diversamente specificato, le sanzioni alle violazioni delle disposizioni concernenti gli orari di accesso e di uscita dalla ZTL dei veicoli e di qualsiasi disposizione nel presente Regolamento saranno definiti con separato provvedimento della Giunta. ART. 25 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorizzazioni saranno rilasciate secondo le disposizioni in esso contenute.  I permessi rilasciati in vigenza del precedente regolamento avranno vita fino alla loro naturale scadenza e saranno progressivamente sostituiti con il Ferrara Pass munito di TAG Rfid di tipo passivo per il riconoscimento dei veicoli.  I permessi senza scadenza, rilasciati in vigenza del precedente regolamento, saranno progressivamente sostituiti secondo modalità stabilite dal Centro Unico Permessi.  Qualora l'amministrazione comunale, per il rilascio delle autorizzazioni oggetto del presente regolamento si avvalga del servizio di società esterna, essa Amministrazione si riserva di effettuare controlli periodici, anche presso la sede della società, al fine di verificare la corretta applicazione della presente delibera e degli atti ad essa correlati.  In ogni caso dovrà prevedersi la possibilità di mantenere in capo alla Polizia Locale la visualizzazione degli archivi relativi alle autorizzazioni rilasciate, al fine dell’espletamento delle attività di propria competenza.  Le autorizzazioni di tipo A relative ai veicoli di tipologia L1 e L3 saranno rilasciate quando l’Amministrazione comunale riserverà aree di sosta a questi veicoli all’interno della ZTL. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |